GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — ROMA — LUNEDÌ 10 NOVEMBRE — NUM. 279

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreto delli 11 ottobre 1884:

A cavaliere:

Grimani conte dott. Antonio, caposezione nell'Amministrazione delle strade ferrate dell'Alta Italia.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti delli 6 luglio 1884:

A commendatore:

Ricci cav. Giacomo, direttore della Banca Popolare di Acqui.
Bona cav. Carlo, direttore della sede della Banca Nazionale in Vicenza.
Guillichini dott. cav. Angelo, deputato al Parlamento Nazionale.

Ad uffiziale:

Parodi cav. Giacomo fu Giacomo, reggente la sede della Banca Nazionale in Genova.
Spada cav. Alessandro fu Giuseppe, presidente del Consiglio di reggenza della Banca Nazionale in Roma.
Di Marzo cav. Donato, vicepresidente del Comizio agrario di Avellino.

A cavaliere:

Ricciardi prof. Leonardo di Bartolomeo, di Salerno o Saluzzo.
Siniscalchi cav. Gennaro, segretario del Comizio agrario di Avellino.
Serra Caracciolo ing. Eugenio, da Foggia.
Valle Francesco, industriale in Roma.
Pini Giuseppe, da Grosseto, componente della Camera di commercio di Chiavenna.
Novi Giuseppe fu Pietro, cassiere della sede della Banca Nazionale di Bari.
Rosnati Luigi, industriale da Milano.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto delli 27 agosto 1884:

A grand'uffiziale:

Villa comm. Sebastiano, direttore capodivisione superiore nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, collocato a riposo con altro decreto di pari data.

Con decreto delli 19 settembre 1884:

A cavaliere:

Cortona Giovanni, presidente di Tribunale civile e correzionale di Mondovì.
Colao Beniamino, presidente di Tribunale civile e correzionale di Monteleone.
Lando Ferdinando, presidente di Tribunale civile e correzionale di Isernia.
Scopoli Ernesto, presidente di Tribunale civile e correzionale di Pontremoli.
Adami Giuseppe, presidente di Tribunale civile e correzionale di Como.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2731** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le proposte della Commissione istituita dal Nostro decreto del 16 marzo p. p., con incarico di prendere ad esame il tema dell'istruzione artistico-industriale, ed additare al Governo i provvedimenti acconci a diffonderla con maggiore efficacia fra le classi operaie;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione centrale per l'insegnamento artistico industriale.

Art. 2. La Commissione ha l'alta vigilanza sui musei artistici industriali, sulle scuole d'arte applicata all'industria, sulle scuole di disegno per gli operai e su tutte le altre istituzioni, dipendenti o sussidiate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che mirano all'educazione artistica delle classi lavoratrici.

La Commissione:

1. Dà parere sulle proposte d'istituzione di nuovi musei d'arte industriale e di nuove scuole, e sulle proposte di ampliamento dei musei e delle scuole esistenti;

2. Prende ad esame i programmi delle scuole esistenti e da istituirsi per accertarsi che rispondono alle esigenze dell'insegnamento artistico-industriale nella regione nella quale deve essere impartito, avuto riguardo al carattere speciale di ciascuna scuola, e dà parere sulla scelta del personale insegnante;

3. Invigila l'indirizzo didattico delle scuole d'arte applicata all'industria, di disegno, di plastica e simili, e cura che in esse sia dato, nei limiti e nei casi indicati dai programmi, un insegnamento dei varii stili dell'ornato, con speciale riguardo a quelli che si svolsero nelle varie epoche e regioni d'Italia;

4. Provvede alla formazione ed alla distribuzione alle scuole:

a) Di collezioni complete di modelli in gesso dei vari tipi dell'ornato italiano, tratti dai principali monumenti ed opere d'arte antica classificati secondo le epoche e gli stili;

b) Di collezioni speciali per le applicazioni dell'ornato ad ogni ramo dell'arte industriale;

c) Di un'opera originale dell'*ornato italiano*;

5. Dà parere sulle pubblicazioni in genere da distribuirsi alle scuole, e sopra ogni altro argomento relativo all'insegnamento artistico-industriale che venga deferito allo esame di essa dal Ministero;

6. Presenta ogni anno al Ministro una relazione sui resultati dello insegnamento artistico-industriale.

Art. 3. La Commissione centrale è composta di sei membri nominati per decreto Reale, i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni due. Ne fa parte il direttore capodivisione delle industrie e commerci, ed assistono all'adunanza con voto consultivo i due ispettori dell'insegnamento industriale, uno dei quali con ufficio di segretario.

Uno dei membri sarà designato di anno in anno per decreto Reale a presiedere la Commissione, quando non sia presieduta dal Ministro o dal segretario generale.

Art. 4. È istituita presso il Museo artistico industriale di Roma una officina per la formazione dei modelli in gesso dei vari tipi dell'ornato italiano da distribuirsi alle scuole di che nell'art. 2, n. 4, del presente decreto.

Art. 5. Sono istituiti dieci premi di lire trecento ognuno da conferirsi ogni anno ai migliori allievi delle scuole superiori d'arte industriale di Roma, Napoli, Firenze, Torino, Milano, in numero eguale per ciascuna scuola, per visitare i Musei artistici industriali del Regno al fine di completare la loro istruzione artistica.

Art. 6. Al termine d'ogni anno scolastico i direttori delle scuole superiori d'arte industriale sono convocati presso la Commissione centrale per avvisare intorno ai modi di perfezionare l'andamento dell'istruzione artistico-industriale.

Art. 7. Le spese per l'esecuzione del presente decreto graveranno sul bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, capitolo 31 dell'esercizio 1884-1885, e sul capitolo corrispondente degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1884.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2732** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio di tutela e vigilanza del R. Istituto internazionale italiano in Torino, in data 16 luglio 1884;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale di Torino in data 14 novembre 1883 e 17 luglio 1884;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di quella città, in data 3 ottobre corrente;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita presso il R. Istituto internazionale italiano in Torino una Scuola di commercio divisa in due corsi, della durata di tre anni ciascuno.

Il primo corso prende il titolo di *Scuola popolare di commercio*, ed è indirizzato a formare abili commessi di negozio, ed a dare ai giovani una istruzione conveniente per esercitare il piccolo commercio.

Il secondo corso comprende il titolo di *Corso commerciale*, diretto ad abilitare i giovani all'esercizio del commercio ed alle direzioni di Case commerciali, svolgendo maggiormente e completando gli insegnamenti del primo corso.

Art. 2. Le materie d'insegnamento del primo corso sono le seguenti:

Calligrafia, lettere italiane, lingua francese, aritmetica generale ed applicata, computisteria, geografia, storia, nozioni di diritto commerciale ed elementi di merceologia e corso di Morale.

Per essere ammessi a questa scuola, oltre la presentazione dei documenti d'uso, i giovani devono aver compiuta l'età di 12 anni e superare un esame di ammissione sopra tutte le materie della 4ª classe elementare secondo i programmi governativi.

Il programma d'insegnamento del secondo corso comprende lo studio delle lingue straniere con esercizi pratici

orali e scritti di corrispondenza commerciale, la computisteria e la ragioneria nelle loro forme ed applicazioni al commercio, alla Banca, all'industria, la geografia e storia commerciale, gli elementi di economia, di statistica e di diritto commerciale, la legislazione doganale ed i regolamenti sui trasporti marittimi e ferroviari e le relative tariffe, la merceologia e gli esercizi pratici di Banco modello, e corso di Morale.

Art. 3. La Direzione della Scuola di commercio è affidata al direttore del R. Istituto internazionale; la sorveglianza sulla scuola è esercitata dal Consiglio di tutela e vigilanza dell'Istituto stesso, di cui faranno parte un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, un delegato del Municipio di Torino, ed un delegato della Camera di commercio ed arti.

Art. 4. Le norme per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza, per gli attestati e per i diplomi da conferire agli alunni, e per le nomine degli insegnanti, saranno stabiliti con apposito regolamento, che dovrà essere formulato dal Consiglio suddetto ed approvato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, insieme coi programmi d'insegnamento.

Art. 5. Alla fine di ogni anno scolastico il direttore presenterà al Consiglio di tutela e vigilanza una relazione sull'andamento generale della Scuola con l'elenco statistico degli alunni: tale relazione con le annotazioni del Consiglio sarà inviata al Municipio, alla Camera di commercio di Torino ed al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 6. Alla fondazione ed al mantenimento della Scuola di commercio vien provveduto con l'assegno di lire 8000, stanziato nel bilancio nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; col sussidio di lire 4000 deliberato dal Municipio di Torino; col sussidio di lire 2000 della Camera di commercio ad arti di detta città, e con i mezzi materiali e didattici di cui dispone il R. Istituto internazionale.

Il detto Istituto concede anche gratuitamente l'uso dei locali necessari alla Scuola, nello stabile di sua proprietà.

Art. 7. Qualora altri Enti deliberino in seguito di concorrere al mantenimento della Scuola di commercio, potranno essere rappresentati da un loro delegato nel Consiglio di vigilanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1884.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2733** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), il quale dispone che la tabella determinante il numero e la residenza dei notari potrà, uditi i Consigli provinciali ed i Consigli notarili, essere rivista e modificata ogni dieci anni ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei comuni in vario senso interessati, quando ne sia dimostrata la necessità;

Veduto il nuovo testo della tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvata con Nostro decreto 11 giugno 1882, n. 810 (Serie 3ª);

Veduta la domanda fatta dal comune di Casalgrasso per la istituzione di un posto di notaro in quel luogo, non che le relative deliberazioni dei Consigli provinciale e notarile di Cuneo e di Saluzzo;

Ritenuto che sarebbe giustificata la convenienza ed opportunità dell'anzidetta domanda;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È istituito un posto di notaro nel comune di Casalgrasso, distretto del Collegio notarile di Saluzzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 ottobre 1884.

UMBERTO.

FERRACCIÙ.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Numero **2734** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data, a cominciare, dal 23 novembre 1884, alla Convenzione fra l'Italia e la Germania per la guarentigia della proprietà letteraria ed artistica, firmata a Berlino addì 20 giugno 1884 e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 23 agosto 1884.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1884.

UMBERTO.

MANCINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

CONVENTION *entre l'Italie et l'Allemagne concernant la protection des oeuvres littéraires ed artistiques.*

Sa Majesté le Roi d'Italie, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, également animés du désir de garantir, d'une manière plus

efficace, dans les deux pays, la protection des œuvres littéraires ou artistiques, ont résolu de conclure à cet effet une convention spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur Edouard comte de Launay, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

Monsieur le docteur Clément Auguste Busch, Son Sous-Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, Son Conseiller actuel intime de Légation;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques, que ces œuvres soient publiées ou non, jouiront, dans chacun des deux pays réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront accordés par la loi pour la protection des ouvrages de littérature ou d'art, et ils y auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs nationaux.

Toutefois ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans leur pays d'origine, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

L'expression « œuvres littéraires ou artistiques » comprend les livres, brochures ou autres écrits; les œuvres dramatiques, les compositions musicales, les œuvres dramatico-musicales; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les litographies, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et œuvres plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences naturelles; et en général toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique.

Art. 2. Les stipulations de l'art. 1er s'appliqueront également aux éditeurs d'œuvres publiées dans l'un des deux pays et dont l'auteur appartiendrait à une nationalité tierce.

Art. 3. Les mandataires légaux ou ayant-cause des auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes, etc., jouiront réciproquement et à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes et lithographes, eux-mêmes.

Art. 4. Sera réciproquement licite la publication, dans l'un des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'un ouvrage ayant paru pour la première fois dans l'autre, pourvu que cette publication soit spécialement appropriée et adaptée pour l'enseignement, ou qu'elle ait un caractère scientifique.

Sera également licite la publication réciproque de chrestomathies composées de fragments d'ouvrages de divers auteurs, ainsi que l'insertion, dans une chrestomathie ou dans un ouvrage original publié dans l'un des deux pays, d'un écrit entier de peu d'étendue publié dans l'autre.

Il est entendu qu'il devra toujours être fait mention du nom de l'auteur ou de la source à laquelle seront empruntés les extraits, morceaux, fragments ou écrits dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux compositions musicales insérées dans des recueils destinés à des écoles de musique, une insertion de cette nature sans le consentement du compositeur étant considérée comme une reproduction illicite.

Art. 5. Les articles extraits de journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans l'autre pays.

Mais cette faculté ne s'etendra pas à la reproduction, en original ou en traduction, des romans-feuilletons ou des articles de science ou d'art.

Il en sera de même pour les autres articles de quelque étendue, extraits de journaux ou de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas l'interdiction stipulée au paragraphe précédent ne s'appliquera aux articles de discussion politique.

Art. 6. Le droit de protection des œuvres musicales entraîne l'interdiction des morceaux dits arrangements de musique, ainsi que d'autres morceaux ou composés, sans le consentement de l'auteur sur des motifs extraits de ses œuvres, ou reproduisant l'œuvre originale avec des modifications des réductions ou des additions.

Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des Tribunaux respectifs conformément à la législation de chacun des deux pays.

Art. 7. Pour assurer à tous les ouvrages de littérature ou d'art la protection stipulée à l'art. 1er et pour que les auteurs des dits ouvrages soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les Tribunaux des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que leur nom soit indiqué sur le titre de l'ouvrage, au bas de la dédicace ou de la préface, ou à la fin de l'ouvrage.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenants à l'auteur. Il est sans autre preuve réputé ayant-droit de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Toutefois la jouissance du bénéfice de l'art. 1er est subordonnée à l'accomplissement, dans le pays d'origine, des formalités qui y sont prescrites par les lois ou réglements en vigueur par rapport à l'ouvrages pour lequel la protection sera réclamée.

Art. 8. La protection stipulée par l'art. 1er sera acquise à l'égard de la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

Les stipulations de l'art. 1er s'appliqueront également à l'exécution publique des œuvres musicales non publiées, ou bien publiées, mais dont l'auteur aura expressément déclaré sur le titre ou en tête de l'ouvrage, qu'il en interdit l'exécution publique.

Art. 9. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites, dans l'un des deux pays, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront à ce titre de la protection stipulée par l'article 1er en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre pays.

Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ovrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

Art. 10. Les auteurs de chacun des deux pays jouiront, dans l'autre pays, du droit exclusif de traduction sur leurs ouvrages pendant dix années après la publication de la traduction de leur ouvrage autorisée par eux.

La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays.

Pour jouir du bénéfice de cette disposition, ladite traduction autorisée devra paraître en totalité dans le délai de trois années à compter de la publication de l'ouvrage original.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le terme des trois années stipulé au paragraphe précédent ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l'ouvrage original.

Dans le cas ou la traduction d'un ouvrage paraîtrait par livraisons, le terme de dix années stipulé au paragr. 1er, ne commencera également à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de la traduction.

Il est entendu que, pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des Sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier sera, en ce qui concerne les termes des dix années et des trois années, considéré comme un ouvrage séparé.

Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales seront, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Art. 11. Lorsque l'auteur d'une œuvre musicale ou dramatico-musicale aura cédé son droit de publication à un éditeur pour le territoire de l'un des deux pays à l'exclusion de l'autre, les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ne pourront être vendus dans ce dernier pays, et l'introduction de ces exemplaires ou éditions y sera considérée et traitée comme mise en circulation d'une contrefaçon.

Les ouvrages auxquels s'applique cette disposition devront porter, sur leur titre et couverture, les mots: « Edition interdite en Allemagne (en Italie).

Toutefois ces ouvrages seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à des ouvrages autres que les œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Art. 12. L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition, dans chacun des deux pays, d'ouvrages contrefaits ou d'objets de reproduction non autorisée, sont prohibées, soit que lesdites contrefaçons ou reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays tiers quelconque.

Art. 13. Toute contravention aux dispositions de la présente convention entraînera les saisies, confiscations, condamnations aux peines correctionnelles et aux dommages-intérêts, déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon ou la reproduction illicite seront déterminés par les tribunaux respectifs d'après la législation en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. 14. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient à chacune des deux Hautes Parties contractantes de permettre de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

La présente convention ne porte également aucune atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux Hautes Parties contractantes de prohiber l'importation sur son propre territoire des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres Puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

Art. 15. Les dispositions contenues dans la présente convention seront applicables aux œuvres antérieures à sa mise en vigueur, sous les réserves et conditions énoncées au protocole qui s'y trouve annexé.

Art. 16. Les Hautes Parties contractantes conviennent que tout avantage ou privilége plus étendu qui serait ultérieurement accordé par l'une d'Elles à une tierce puissance, en ce qui concerne les dispositions de la présente convention, sera, sous condition de réciprocité, acquis de plein droit aux auteurs de l'autre pays ou à leurs ayants-cause.

Elles se réservent d'ailleurs la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention toute amélioration ou modification dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

Art. 17. La présente convention est destinée à remplacer les conventions littéraires qui ont été antérieurement conclues entre l'Italie d'une part, et la Confédération de l'Allemagne du Nord, les Royaumes de Bavière et de Würtemberg, le Grand Duché de Bade, et le Grand Duché de Hesse, d'autre part.

Elle restera en vigueur pendant six années à partir du jour où elle aura été mise à exécution et continuera ses effets jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes et pendant une année encore après sa dénonciation.

Art. 18. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin le plus tôt possible.

Elle sera exécutoire dans les deux pays trois mois après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 20 juin 1884.

(*L. S.*) LAUNAY.
(*L. S.*) BUSCH.

PROTOCOLE

Les Plénipotentiaires soussignés, ayant jugé nécessaire de préciser et réglementer les droits accordés, par l'article 15 de la convention littéraire conclue en date de ce jour entre l'Italie et l'Allemagne, aux auteurs d'ouvrages antérieurs à la mise en vigueur de cette convention, sont convenus de ce qui suit:

1° Le bénéfice des dispositions de la convention conclue en date de ce jour est acquis aux œuvres littéraires et artistiques antérieures à la mise en vigueur de la convention, qui ne jouiraient pas de la protection légale contre la réimpression, la reproduction, l'exécution ou la représentation publiques non autorisées, ou la traduction illicite, ou qui auraient perdu cette protection par suite du non-accomplissement des formalités exigées.

L'impression des exemplaires en cours de fabrication licite au moment de la mise en vigueur de la présente convention pourra être achevée; ces exemplaires, ainsi que ceux qui seraient déjà licitement imprimés à ce même moment, pourront, nonobstant les dispositions de la convention, être mis en circulation et en vente, sous la condition que, dans un délai de trois mois, un timbre spécial sera apposé, par les soins des Gouvernements respectifs, sur les exemplaires commencés ou achevés lors de la mise en vigueur.

De même les appareils, tels que clichés, bois et planches gravés de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, existant lors de la mise en vigueur de la présente convention, pourront être utilisés pendant un délai de quatre ans à dater de cette mise en vigueur, après avoir été revêtus, dans les trois mois mentionnés au paragraphe précédent, d'un timbre spécial.

Il sera dressé, par les soins des Gouvernements respectifs, un inventaire des exemplaires d'ouvrages et des appareils autorisés aux termes du présent article.

2. Quant aux œuvres dramatiques ou dramatico-musicales publiées dans l'un des deux pays et représentées publiquement, en original ou en traduction, dans l'autre pays, antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, elles ne jouiront de la protection légale contre la représentation illicite qu'autant qu'elles auraient été proté-

gées aux termes des conventions italo-allemandes mentionnées à l'article 17.

3. Pour ce qui concerne les œuvres musicales, publiées dans l'un des deux pays avant la mise en vigueur de la convention, mais qui n'auraient pas été exécutées publiquement dans l'autre pays avant cette époque, elles jouiront de la protection stipulée par les articles 8 et 15 même dans le cas où l'auteur ne se serait pas expressément réservé le droit d'exécution, comme il est tenu, par l'article 8, à le faire pour les œuvres publiées après la mise en vigueur de la convention, lorsqu'il veut s'assurer ce droit.

4° Le bénéfice des dispositions de la présente convention est également acquis aux ouvrages qui, publiés depuis moins de trois mois au moment de sa mise en vigueur, seraient encore dans le délai légal pour l'enregistrement prescrit par les conventions italo-allemandes mentionnées à l'article 17; et ce, sans que les auteurs soient astreints à l'accomplissement de cette formalité.

5° Pour le droit de traduction, ainsi que pour la représentation publique en traduction des ouvrages dont la protection sera, au moment de la mise en vigueur de la présente convention, garantie encore par les conventions antérieures, la durée de ce droit, que ces dernières conventions limitaient à cinq années, sera prorogée à dix années dans le cas où le délai de cinq années ne sera pas encore expiré au moment de la mise en vigueur de la présente convention, ou bien si, ce délai étant expiré, aucune traduction n'a paru, depuis lors, ou aucune représentation n'a eu lieu.

Les auteurs jouiront également, pour le droit de traduction de leurs ouvrages et pour la représentation publique en traduction des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, des avantages accordés par la présente convention en ce qui concerne les délais stipulés par les conventions antérieures pour le commencement ou l'achèvement des traductions, sous les réserves fixées au paragraphe précédent.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme faisant partie intégrante de la convention en date de ce jour et ratifié avec elle, aura même force, valeur et durée que cette convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Berlin, le 20 juin 1884.

LAUNAY.
BUSCH.

Protocole de cloture.

Au moment de procéder à la signature de la convention pour la garantie réciproque de la protection des œuvres de littérature ou d'art, conclue à la date de ce jour entre l'Italie et l'Allemagne, les Plénipotentiaires soussignés ont énoncé les déclarations et réserves suivantes:

1. Aux termes de la législation de l'Empire Allemand, la durée de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite étant, pour les ouvrages anonymes ou pseudonymes, limitée en Allemagne à trente années à partir de la pubblication, à moins que les dits ouvrages ne soient, dans les trente ans, enregistrés sous le vrai nom de l'auteur, il est entendu que les auteurs d'œvres anonymes ou pseudonymes publiées dans l'un des deux pays, ou leurs ayants-cause légalement autorisés, auront la faculté de s'assurer dans l'autre pays le bénéfice de la durée normale du droit de protection, en faisant, dans le délai de trente ans ci-dessus mentionné, enregistrer ou déposer leurs œuvres sous leur véritable nom dans le pays d'origine, suivant les lois ou réglements en vigueur dans ce pays.

2. Le plênipotenflaire italien ayant énoncé, au nom de son Gouvernement, le désir de comprendre expressément les œuvres chorégraphiques parmi les ouvrages à protéger contre la répresentation publique aux termes de l'art. 8 de la convention, le Plénipotentiaire allemand a déclaré ne pouvoir adhérer à ce désir, vu que conformément à l'esprit de la législation de l'Empire, laquelle ne fait point mention des œuvres chorégraphiques, il doit être réservé aux tribunaux de juger, les cas échéant, si la protection accordée aux œuvres dramatiques ou dramatico-musicales contre la représentation illicite comprend ou non les œuvres chorégraphiques.

3. Afin de rendre, dans la pratique, encore plus efficace la défense de représenter ou d'exécuter illicitement une œuvre adaptée à la représentation publique, une production chorégraphique ou une composition musicale, la législation du Royaume d'Italie accorde à ces ouvrages, outre la protection ayant pour but de condamner ceux qui auraient porté atteinte à ce droit de l'auteur et à laquelle se réfère la stipulation de l'art. 8 de la convention, une protection préventive, en appelant l'autorité administrative à empêcher la représentation ou l'exécution de l'œuvre lorsqu'on ne lui produit pas le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants-cause.

Bien qu'une protection préventive analogue ne puisse être accordée en Allemagne aux auteurs italiens d'après la législation qui y est actuellement en vigueur, il a été convenu que les auteurs allemands ou leurs ayants-cause jouiront en Italie des faveurs spéciales sus-indiquées, à la condition, toutefois, de remplir les formalités requises par l'article 14 de la loi italienne du 19 septembre 1882, ainsi que par les articles 2. 3 et 14 du réglement de la même date, et de payer les taxes qui y sont prescrites.

Les deux Gouvernements se concerteront avant la mise en vigueur de la convention sur la voie à suivre afin de faciliter aux intéressés allemands, tant pour l'avenir, que pour les œuvres qui ont paru avant cette mise en vigueur, l'observation des prescriptions précitées.

D'ailleurs les soussignés sont convenus que dans le cas ou, tôt tard, la législation de l'Empire viendrait à accorder aux auteurs nationaux une protection préventive analogue à celle mentionnée ci-dessus, les auteurs italiens ou leurs ayants-cause en profiteront de plein droit, à la condition cependant de se soumettre aux formalités et aux taxes qui seraient éventuellement prescrites pour les nationaux.

4. La législation de l'Empire Allemand ne permettant pas de comprendre les œuvres photographiques au nombre des ouvrages auxquels s'applique la dite convention, les deux Gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement sur les dispositions spéciales à prendre, d'un commun accord, à l'effet d'assurer réciproquement dans les deux pays la protection des dites œuvres photographiques.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications sur la convention à laquelle il se rapporte, et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Berlin, le 20 juin 1884.

LAUNAY.
BUSCH.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con decreti Ministeriali del 4 ottobre 1884:

Menin Carlo, vicecancelliere del Tribunale d'Este, collocato a riposo dal 16 ottobre 1884;

De Capoa Ascanio, vicecancelliere del Tribunale di Napoli, tramutato al Tribunale di Lagonegro;

Jollain Edoardo, id. di Lagonegro, id. di Santa Maria Capua Vetere;

Loastes Giovanni, id. di Santa Maria Capua Vetere, id. di Napoli.

Con RR. decreti del 6 ottobre 1884:

Montanari Maurizio, cancelliere della Pretura di Morgex, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto settembre 1884, richiamato in servizio presso la stessa Pretura di Morgex dal 1° ottobre 1884.

Appollari Giuseppe, vicecancelliere aggiunto del Tribunale di Gerace, nominato cancelliere della Pretura di Davoli;

Zinnato Gregorio, vicecancelliere della Pretura di Gallina, incaricato di reggere la cancelleria della Pretura di Colonna, coll'annua indennità di lire 200.

Con decreti Ministeriali del 6, 7 e 9 ottobre 1884:

Murmura Pasquale, già vicecancelliere della Pretura di Pizzo, nominato cancelliere della Pretura di Davoli con R. decreto 1° settembre 1884, a sua domanda richiamato alla precedente sua qualità di vicecancelliere della Pretura di Pizzo;

Magrini Giuseppe, segretario della R. Procura di Pistoia, applicato temporariamente al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA. N. 34.

Il Ministro dell'Interno,

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *C*, sulla sanità pubblica, e le istruzioni ministeriali 26 dicembre 1871;

Accertata ufficialmente la completa cessazione del colera in tutta la Spagna,

Decreta:

Art. 1. La quarantena prevista dall'ordinanza n. 21 del 3 settembre prossimo passato per le provenienze dal litolare spagnuolo sul Mediterraneo è revocata per le navi partite da colà dal 25 ottobre prossimo passato munite di patente netta con traversata incolume e destinate ai porti e scali del continente italiano. Esse saranno quindi ammesse a pratica previa visita medica.

Art. 2. Resta fino a nuovi ordini in vigore il divieto di importazione da quel litorale degli stracci, cenci ed altri oggetti previsti dalla predetta ordinanza.

I signori prefetti delle provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, li 9 novembre 1884.

Pel Ministro: MORANA.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 35

Il Ministro dell'Interno,

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *C*, sulla sanità pubblica, e le istruzioni ministeriali del 26 dicembre 1871;

In seguito alla completa cessazione del colera nella città di Salerno e suoi dintorni,

Decreta:

Art. 1. La quarantena imposta con l'ordinanza n. 27 del 21 ottobre p. p., per le provenienze dal porto di Salerno, è revocata per le navi in partenza di colà da oggi in poi, a destinazione di altri punti del continente italiano, e che vi arrivino con traversata incolume.

Art. 2. Da oggi in poi alle navi in arrivo nel porto di Salerno si applicheranno tutti i trattamenti contumaciali ai quali vanno assoggettate nei litorali incolumi le navi provenienti da località colpite da ordinanze di quarantena ancora in vigore nel Regno.

I signori prefetti delle provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, li 10 novembre 1884.

Pel Ministro: MORANA.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 36.

Il Ministro dell'Interno,

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *C*, sulla sanità pubblica, e le istruzioni Ministeriali del 26 dicembre 1871;

Ritenuto il notevole miglioramento verificatosi nello stato sanitario tanto nel Regno, quanto di tutti i territori esteri nei quali dominò il colera nell'estate decorso,

Decreta:

Art. 1. Le quarantene di osservazione alla presente data in vigore nelle isole italiane verso le navi provenienti dal litorale continentale del Regno o dai porti esteri colpiti dalle ordinanze sanitarie emanate dal 24 giugno in poi, sono da oggi ridotte a dieci giorni, semprechè abbiano compiuta traversata incolume.

Questo trattamento sarà applicato anche alle navi che si trovano attualmente a scontare la quarantena.

Art. 2. Nulla rimane innovato nel periodo della quarantena di rigore alla quale devono essere assoggettate le navi in arrivo che avessero avuto durante la traversata casi di colera o sospetti.

I signori prefetti delle provincie marittime del Regno sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, il 10 novembre 1884.

Pel Ministro: MORANA.

BULLETTINI SANITARII

Notizie pervenute al Ministero dell'Interno dalla mezzanotte del 7 alla mezzanotte dell'8 novembre.

Provincia di NAPOLI.

Tre casi in Napoli — Nessun morto.

Dalla mezzanotte dell'8 a quella del 9 novembre.

Provincia di NAPOLI

Un caso a Napoli — Nessun morto — Nulla nella provincia.

NB. Perdurando tali condizioni sanitarie anche per Napoli, domani non si pubblicherà il bollettino.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

In seguito ad intelligenze prese col Ministero dell'Interno, dal 12 corrente tutti gli uffizi del Regno, fatta eccezione per quelli stabiliti nella città di Napoli, accetteranno nuovamente pacchi postali a destinazione delle Calabrie.

Roma, li 9 novembre 1884.

(Gli altri periodici del Regno sono invitati a fare cenno di questo avviso).

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione del cavo sottomarino del mar Caspio fra Baku e Krasnowosk.

I telegrammi per gli uffici russi transcaspiani s'istradano via Djoulfa-Asterabad (Persia), aggiungendosi alla tassa ordinaria dei detti uffici quella persiana di 4 lire per telegramma fino a 20 parole, con aumento di due lire per ogni serie o frazione di dieci parole aggiunte.

Roma, 8 novembre 1884.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari

PROSPETTO *delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall'Asse ecclesiastico.*

EPOCHE DELLE VENDITE	BENI VENDUTI					
	Numero dei lotti	Superficie			PREZZO	
		ettari	are	cent.	d'asta	di aggiudicazione
Nel mese di ottobre del 1884	223	524	57	01	280,211 93	357,582 10
Nei mesi precedenti dell'anno finanziario 1884-85	734	3236	56	23	1,080,362 11	1,357,285 12
Nell'anno finanziario in corso . . .	957	3761	13	24	1,360,574 04	1,714,867 22
Nel periodo dal 26 ottobre 1867 a tutto giugno 1884. . .	145435	607723	27	72	453,372,044 79	579,921,837 31
Totali dal 26 ottobre 1867 a tutto ottobre del 1884 . . .	146392	611484	40	96	454,732,618 83	581,636,704 53

Roma, addì 8 ottobre 1884.

Il Direttore Capo della Divisione VI: F. Canali.

Il Direttore Generale: Tesio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 781505 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 1050, al nome di Gori Marietta, fu Francesco, nubile, domiciliata in Lodi (Milano); n. 781506, a favore di Gori Francesca, fu Francesco, moglie di Michini Gaetano, domiciliata in Lodi (Milano), per lire 150, vincolate pel matrimonio del signor Michini Sigismondo, fu *Francesco*, capitano di fanteria, con la signora Zerbi Luigia, fu Carlo, sono state così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece vincolarsi per il matrimonio del signor Michini Sigismondo, fu *D.r Giovanni*, capitano di fanteria, con la signora Zerbi Luigia, fu Carlo.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 ottobre 1884.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 149396 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 32796 della soppressa Direzione di Milano), per lire 70, al nome di *Masseroni* Giacomo, fu Giuseppe, domiciliato in Cremona, e n. 35526, di lire 80, colla medesima intestazione, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi a *Massaroni* Giacomo, fu Giuseppe, domiciliato in Cremona, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 ottobre 1884.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti miste del consolidato 5 per cento, cioè: n. 001053 e 000211 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 100 la prima e lire 5 la seconda, al nome di Cobianchi cavalier Filippo, del vivente dottor *Filippo*, domiciliato a Intra (Novara) sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi a Cobianchi cav. Filippo, del vivente dottor *Luigi*, domiciliato come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, 19 ottobre 1884.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 754127 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 5125, al nome di *Passerini* Pietro fu Angelo, domiciliato a Milano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Passarini* Pietro fu Angelo Giuseppe, domiciliato a Milano, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 27 ottobre 1884.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè:

1ª N. 413164 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 17864 della soppressa Direzione di Torino), per lire 20, al nome di *Balzari* Bernardino, fu Giuseppe;

2ª N. 435256 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 39956 della soppressa Direzione di Torino), per lire 10, al nome di *Balzari* Bernardino, fu Francesco;

3ª N. 606317 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 65, al nome di *Balzari* Bernardino, fu Carlo Francesco, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Balsari* Bernardino fu Carlo Francesco, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 ottobre 1884.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 130294 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 13694 della soppressa Direzione di Milano), per lire 100 e la relativa annualità n. 5566, di centesimi 24, al nome di Vismara Zaccaria, figlio naturale di *Carolina* Vismara, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vismara Zaccaria, figlio naturale di *Cristina* Vismara, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 24 ottobre 1884.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 787068 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 50, al nome di *Fiorini* Serena fu Gerolamo, nubile, domiciliata in Lesa (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Fiorina* Serena fu Gerolamo, nubile, domiciliata in Lesa (Novara), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 ottobre 1884.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso di concorso

A UNDICI POSTI DI STUDIO DELLA FONDAZIONE ROLLI.

(*Regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1877, n. 1717, Serie 2ª*).

È aperto il concorso per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia ad undici premi della Fondazione Rolli, di lire mille ciascuno.

Sei dei suddetti premi sono assegnati, uno per ciascuno dei sei anni di studio, agli studenti che hanno compiuto i relativi corsi annuali, e cinque, non aggiudicati nel precedente anno, vengono ora, a termini dell'articolo 20 del citato regolamento, assegnati come appresso:

Tre agli studenti che hanno rispettivamente compiuto il 1°, 2° e 6° anno e due agli studenti che hanno compiuto il quarto.

Art. 1. Sono ammessi al concorso gli studenti iscritti nell'anno scolastico 1883-84 che documenteranno, con regolari attestati, da rilasciarsi nelle forme prescritte dai regolamenti universitarî:

A. Di essere inscritto in questa Università ai corsi di medicina e chirurgia;

B. Di avere con diligenza frequentate nella stessa Università le lezioni dell'anno per il quale lo studente può concorrere.

Art. 2. Le istanze per ammissione al concorso (in carta bollata da centesimi 50) dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al rettore della Università non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno 10 decembre p. v.

Art. 3. Il concorso consisterà in prove scritte, orali e pratiche sulle seguenti materie:

Per gli studenti del 1° anno sull'anatomia umana, limitatamente a quella parte che è stata insegnata nel suddetto anno scolastico.

Per quelli del 2° sulla fisiologia.

Per quelli del 3° sulla patologia generale, sulla materia medica e terapia generale e sulla igiene.

Per quelli del 4° sulla medicina legale, sulla patologia speciale medica, sulla patologia speciale chirurgica e sulle istituzioni di anatomia patologica.

Per quelli del 5° sulla clinica medica, sulla clinica chirurgica e sulla medicina operatoria.

Per quelli del 6° sulla clinica ostetrica, sulla clinica dermosifilopatica e sulla clinica oftalmoiatrica.

Art. 4. I premi rimarranno aggiudicati a coloro che nelle prove di esame otterranno il maggior numero di voti; però per conseguire il premio si dovranno riportare non meno di ottanta voti.

Con altro avviso saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo gli esperimenti.

Roma, 1° novembre 1884.

Il Rettore: LUIGI MAURIZI.

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Avviso di concorso

PER TITOLI AL POSTO DI ASSISTENTE NELL'ISTITUTO OSTETRICO.

In seguito a proposta del direttore, è aperto un concorso per titoli al posto di assistente nell'Istituto ostetrico della R. Università di Catania.

A tale posto è assegnato lo stipendio di lire 800. L'assistente dura in carica due anni, e può essere confermato per lodevole servizio.

Saranno ammessi all'esame tutti coloro che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso una Facoltà medica del Regno.

Alla domanda in carta da bollo da una lira, indirizzata al rettore dell'Università, non più tardi del 15 novembre prossimo venturo, si annetteranno tutti quei titoli che i concorrenti crederanno adatti ad attestare la loro attitudine scientifica e tecnica.

Catania, 28 ottobre 1884.

Il Rettore: G. Zurria.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In occasione che dal signor Gladstone fu posta la prima pietra del Liberal Club inglese, la *Pall Mall Gazette* pubblicò un articolo, che riassumiamo.

Il foglio radicale crede che la solennità sopradetta segni una data memorabile. I ministri, esso scrive, sembrano alla perfine agire con energia nell'Africa australe, ed occuparsi seriamente di riassicurare all'Inghilterra la supremazia dei mari, che stava per sfuggirle.

Il solo nome di Club nazionale liberale indica che il liberalismo antinazionale, professato da certe città o sezioni, ha fatto il suo tempo, e che i capi del partito si sono dichiarati in nome del liberalismo nazionale, patriotico, inglese sopratutto. Questo nuovo liberalismo respinge con indignazione la politica antinazionale ed anticoloniale della scuola di Manchester, la quale dovette la sua esistenza all'eccessivo intervento negli affari degli altri paesi, praticato dal governo di Beaconsfield.

Infatti, se noi dobbiamo astenerci da ogni intervento negli affari dei nostri vicini, non ne consegue che dobbiamo trascurare anche i nostri.

Al contrario, la vera e ragionevole dottrina del « non intervento » si trova precisamente giustificata dalla necessità di occuparci dei nostri propri affari, di difendere le nostre colonie e di conservare la sovranità dei mari.

Se la febbre dello *chauvinisme* è stata così intensa in una certa epoca, ciò avvenne perchè i *tories*, vedendo la opposizione accanita dei liberali contro una guerra che aveva per iscopo la difesa dei Dardanelli, si rifiuterebbero parimenti ad una guerra di terra e di mare per assicurare il canale di Suez.

Fortunatamente una tale illusione, oggi, non è più possibile. Il partito liberale è diventato nazionale; la scuola di Manchester è spenta, e se vi sono ancora nel gabinetto uno o due uomini eminenti che professano idee antinazionali ed anticoloniali, non ve ne ha alcuno che sia disposto ad imitare il signor Bright ed a sagrificare la sua posizione di ministro alle sue idee circa un assoluto non intervento dell'Inghilterra.

La *Pall Mall Gazette* constata inoltre che il partito liberale ha ugualmente rinunziato alla politica del « lasciar fare » all'interno; che esso si occupa ora del miglioramento delle sorti del popolo colla stessa cura con cui si occupa del mantenimento della integrità e della potenza dell'impero britannico.

Questa seconda evoluzione non è meno importante della prima, tanto più che tutta la democrazia inglese si pronunzia energicamente in suo favore.

La nuova scuola liberale, pur conservando la sua dottrina originaria di libertà e di progresso, si è appropriata quello che il programma dei conservatori aveva di veramente buono, cioè la sua fede nella potenza dell'Inghilterra e delle sue colonie. Il quale cambiamento non può che essere vantaggioso all'Inghilterra ed al partito liberale nel tempo stesso.

Il *Temps* riceve dal suo corrispondente a Londra il telegramma seguente:

« Da fonte competente ho rilevato che l'atteggiamento del governo francese e quello della Camera hanno fatto una grande impressione a Pechino, e che all'ambasciata chinese a Londra non si tiene più quel linguaggio bellicoso al quale ci avevano abituati le confidenze del marchese Tseng.

« La China è venuta nel convincimento che, se non cede, la campagna sarà continuata con grande energia, e qui si crede che l'invio di rinforzi al Tonchino potrà avere una seria influenza sulle determinazioni della Corte di Pechino. Ho tutte le ragioni di credere che la China sarebbe dispostissima a conchiudere un accordo su basi accettabili per le due potenze, e che dei negoziati diretti sono intavolati a questo fine.

« D'altra parte pare che si sia esagerata l'importanza dei negoziati ch'ebbero luogo tra il signor Ferry e lord Granville. Vi fu, è vero, uno scambio di vedute tra i due gabinetti, ma nulla è stato deciso sulla forma dell'intervento diplomatico dell'Inghilterra per un accordo tra la Francia e l'Impero Celeste. »

Si telegrafa da Londra al *Journal des Débats* che la questione d'Egitto, propriamente detta, è all'ordine del giorno dopo il ritorno di lord Northbrook. In un Consiglio di gabinetto tenuto il 3 novembre presso il signor Gladstone fu data lettura del rapporto di lord Northbrook. Fino ad ora non si hanno che delle notizie assai vaghe sulle conclusioni di questo rapporto. Però si crede che l'alto Commissario inglese proponga una riduzione del *coupon* del Debito unificato e un prestito di 200 milioni garantito dall'Inghilterra all'Egitto, a condizione che l'Inghilterra prenda in mano l'amministrazione egiziana ed occupi il paese per un periodo di dieci anni.

Si scrive da Berlino allo *Standard*, in data 3 novembre, che tutti i trattati conchiusi dall'Associazione internazionale africana saranno sottoposti alla Conferenza, la quale discuterà allora la questione, se cioè vi sia ragione di riconoscere questa Associazione come Stato.

Lo scopo principale della Germania nel convocare la Conferenza, dice il corrispondente dello *Standard*, fu quello di risolvere tutti i punti in discussione fra i vari Stati che hanno interessi nell'Africa occidentale. La Germania parte dal punto di vista che i diritti di ogni potenza e le condizioni di occupazione debbano essere scrupolosamente definite, affinchè in avvenire non si possa prendere possesso di una contrada qualunque senza esservi autorizzati da uno Stato.

« Ciò è quanto dire, osserva il *Journal des Débats*, che il principe di Bismarck ammetterebbe i fatti compiuti, salvo ad impedirne, in avvenire, degli analoghi, e che fino ad ora il riconoscimento, come Stato, dell'Associazione belga sarebbe ammesso dalla Germania. Hassi quindi motivo di supporre che il corrispondente dello *Standard* prenda i suoi desideri per una realtà. Ma il Portogallo e la Francia non andranno certamente a Berlino per limitarsi ad approvare una risoluzione presa senza il loro concorso ».

Il *Fremdenblatt*, di Vienna, annunzia di avere rilevato da buona fonte che il Portogallo non si opporrà a che si proclami la libertà di commercio sul Congo, e che appoggerà anzi a questo proposito l'Associazione internazionale africana. I reclami del governo portoghese non si riferiranno che alle colonie d'Ambriz e di Ambrizette, al sud del Congo, di Molembo e Cabinda sulla riva settentrionale, come pure a Landana, Cacongo e Messabi, ove tutto il commercio si trova nelle mani dei commercianti portoghesi.

Il *Globe* di Londra pubblica una lettera nella quale si afferma che il fiume Cameroon, che i tedeschi hanno non ha guari annesso alla Germania, deve essere considerato come una colonia inglese. Dal 1864 a questa parte, tutte le case di commercio che vi si sono stabilite sono inglesi, ad eccezione di una; dei missionari inglesi vi hanno costruito una chiesa; due linee di vapori inglesi facevano il servizio postale della colonia e ricevevano per questo una sovvenzione dal governo britannico, ed una Corte di arbitri inglesi decideva le controversie tra indigeni ed europei con sentenze che in caso di bisogno venivano poste in esecuzione sotto gli auspicii di una cannoniera inglese.

Quanto a Porto Seguro, che costituisce un'interruzione di continuità nelle linee doganali inglesi della costa africana occidentale, i tedeschi, dice il *Globe*, godranno il vantaggio di poter introdurre le loro merci franche di dazi e di poter fare una concorrenza disastrosa ai negozianti inglesi che devono pagare i diritti di dogana.

L'autore della lettera esorta il governo inglese a dar prova, in avvenire, di maggiore energia.

I giornali tedeschi annunziano che le tre sezioni riunite del Consiglio di Stato di Prussia si sono occupate, di questi giorni, del progetto di legge relativo alle sovvenzioni da darsi alle linee di navigazione transoceaniche. Il principe di Bismarck, che presiedeva la riunione, ha preso la parola ripetutamente in favore del progetto. Fu deciso ad unanimità di voti di raccomandarne l'adozione al Parlamento. La questione sarà trattata ancora in una seduta plenaria di tutte le sezioni del Consiglio di Stato. Il signor Miquel, borgomastro di Francoforte, ne fu nominato relatore.

Alla Commissione della delegazione austriaca, il delegato signor de Raab interpellò il ministro degli affari esteri sulla questione della indennità egiziana.

Il conte Kalnoky rispose che il governo ebbe sempre a cuore una tale questione in quanto essa riguarda sudditi austriaci danneggiati dal bombardamento di Alessandria; che il principio della indennità non fu mai contestato; che il pagamento delle indennità grosse dovette essere ritardato per causa delle condizioni precarie delle finanze egiziane.

Ultimamente il governo inglese fece sapere di credere che verso la metà di questo stesso mese gli sarà possibile di sottoporre alle potenze delle nuove proposte in argomento. Laonde l'oratore conchiuse esprimendo la speranza di potere fra breve recare alla Camera notizie definitive.

Interpellato dal conte di Hohenwarth sul programma che l'Austria sosterrà alla Conferenza pel Congo, il conte Kalnoky rispose che, secondo le proposte della Germania, alla Conferenza saranno sottoposte tre questioni, relative: alla libertà di commercio, alla libertà di navigazione ed alle forme per la presa di possesso dei territorî non ancora occupati.

Sebbene l'Austria non abbia relazioni commerciali importanti colle regioni africane occidentali, essa non mancherà, disse il ministro, di concorrere alla soluzione di massima di queste questioni, e il governo di Vienna sarà rappresentato alla Conferenza dal suo ambasciatore ordinario a Berlino.

Il conte Kalnoky annunziò inoltre che, sopra ordine del ministro della marina, è partita per quei paraggi una nave e che un agente consolare ebbe incarico di accompagnarla affine di assumere tutte le informazioni commerciali sopra quei paesi e trasmetterne rapporto al ministro degli affari esteri.

Ad una domanda del signor Rieger sulla durata della alleanza austro-germanica, il conte Kalnoky rispose che le relazioni dell'Austria-Ungheria colla Germania sono al sicuro contro ogni eventualità e per una durata di tempo lunghissima.

Il giorno 3 novembre moriva in Bastia il cav. Stefano Castelli che da parecchi mesi era stato colà inviato per esercitare le funzioni di console generale di Sua Maestà in Corsica. Distinto funzionario, il cav. Castelli portava fino allo scrupolo l'adempimento del proprio dovere, e nelle diverse residenze da esso abitate, per la bontà dell'animo, per la gentilezza dei modi e sovrattutto per una specchiata onestà, aveva saputo conciliarsi le universali simpatie. Modesto quanto perito nelle cose consolari, aveva più volte avuto occasione di rendere al Governo del Re servizi che furono giustamente apprezzati.

La sua perdita lascia un vuoto nel Corpo consolare, già cotanto provato in quest'anno, e sarà pure vivamente sentita da quanti lo conobbero ed ebbero in pregio le rare doti ond'era fornito.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 9. — Risultato di otto nuovi ballottaggi. Furono eletti: quattro liberali, un conservatore, un nazionale-liberale, un conservatore-liberale, un socialista.

PARIGI, 8. — Dalla mezzanotte di ieri alle undici pomeridiane di oggi, vi furono a Parigi settanta casi di cholera con otto decessi.

BUDAPEST, 8. — La Commissione della Delegazione austriaca approvò il bilancio ordinario della guerra, con una riduzione di 200,000 fiorini e cominciò la discussione del bilancio della marina.

L'ammiraglio Sterneck espose, in un lungo discorso, gli scopi della amministrazione della marina, i quali tendono a riformare la flotta secondo i principii moderni, affine di renderla atta ad una difesa energica delle coste.

Hausner propose la riduzione del credito per la marina di 820,000 fiorini.

Parecchi oratori sostennero invece i crediti domandati dal governo.

Il seguito della discussione avrà luogo lunedì.

La Commissione della Delegazione ungherese approvò il bilancio ordinario e straordinario della marina, secondo il progetto dal governo.

BRUXELLES, 9. — In una riunione dell'Associazione liberale fu emesso il voto che sia ritirata la legge scolastica e sieno sciolte le Camere.

NEW-YORK, 9. — Dopo la notifica del risultato delle elezioni, l'eccitazione si è calmata.

HONG-KONG, 9. — È giunto ieri l'incrociatore *Cristoforo Colombo*; trovasi qui pure la *Vittor Pisani*.

PARIGI, 9. — Dalla mezzanotte di ieri fino a mezzodì di oggi, vi furono 43 casi di cholera con 12 decessi.

NANTES, 9. — Ieri vi furono 4 decessi di cholera.

Ieri vi fu anche un caso a Saint-Nazaire.

PARIGI, 9. — La *Liberté* crede che le trattative di pace fra la China e la Francia sieno quasi terminate. La Francia rinunzierebbe all'indennità.

NAPOLI, 9. — Bollettino della stampa dalle ore 4 pomeridiane dell'8, alle 4 pomeridiane del 9: casi 3 e 3 decessi dei casi precedenti.

PARIGI, 9. — Secondo le informazioni della Prefettura della Senna, dalla mezzanotte fino alle due pom. di oggi, vi furono 23 decessi di cholera.

PARIGI, 9. — Il *Temps* smentisce la notizia del *Times* che si stieno armando delle navi a Tolone per spedirle al Marocco.

MADRID, 9. — Contrariamente alle informazioni del *Temps*, le legazioni tedesca a Madrid e spagnuola a Berlino, saranno elevate ad ambasciate al principio del 1885.

MONS, 9. — Nella miniera di Wasmes ebbe luogo uno scoppio di gaz; vi furono 20 morti e 5 feriti.

VIENNA, 9. — I giornali recano nei seguenti termini il testo delle già annunziate dichiarazioni fatte dal conte Kalnocky al Comitato del bilancio della Delegazione ungherese, circa le relazioni tra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

Dopo avere manifestato che un concetto pacifico costituisce la base delle relazioni esistenti fra la monarchia e la Germania, disse: « Abbiamo veduto che l'Italia fu la prima tra le potenze a ravvisare vantaggioso di collocarsi sulla stessa base coi due imperi. Le amichevoli relazioni con noi che ne risultarono, sulla natura delle quali già mi spiegai davanti le precedenti Delegazioni, si sono mantenute d'allora in poi inalterate tanto nella forma, che nella sostanza, e sono schiettamente coltivate da ambe le parti. Confido quindi che continueranno a prosperare. »

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 9 novembre.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	13,7	0,6
Domodossola	sereno	—	16,2	5,2
Milano	sereno	—	15,1	4,4
Verona	sereno	—	17,8	5,6
Venezia	1/4 coperto	calmo	13,2	5,2
Torino	1/4 coperto	—	15,5	6,1
Alessandria	sereno	—	14,6	2,4
Parma	sereno	—	16,2	5,7
Modena	sereno	—	16,5	5,7
Genova	sereno	calmo	18,4	13,0
Forlì	sereno	—	14,7	5,0
Pesaro	sereno	mosso	14,2	3,6
Porto Maurizio	sereno	calmo	18,3	12,4
Firenze	sereno	—	15,7	2,0
Urbino	sereno	—	13,6	3,0
Ancona	sereno	calmo	15,0	10,0
Livorno	sereno	calmo	18,8	7,5
Perugia	sereno	—	15,2	8,4
Camerino	sereno	—	13,8	7,8
Portoferraio	sereno	calmo	18,8	7,5
Chieti	sereno	—	15,1	6,4
Aquila	sereno	—	13,7	1,1
Roma	sereno	—	17,9	4,6
Agnone	sereno	—	18,9	8,6
Foggia	sereno	—	17,1	7,7
Bari	sereno	calmo	16,0	8,3
Napoli	sereno	calmo	18,9	13,4
Portotorres	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	13,2	5,0
Lecce	1/2 coperto	—	16,9	3,4
Cosenza	sereno	—	15,8	4,2
Cagliari	sereno	calmo	21,0	8,0
Tiriolo	sereno	—	21,0	8,0
Reggio Calabria	sereno	calmo	18,5	10,0
Palermo	sereno	calmo	20,8	10,8
Catania	sereno	—	18,5	10,0
Caltanissetta	sereno	—	15,0	6,5
Porto Empedocle	sereno	calmo	19,0	—
Siracusa	sereno	legg. mosso	18,5	11,4

TELEGRAMMI METEORICI
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 8 novembre 1884.

In Europa pressione notabilmente elevata (772) alle latitudini centrali, bassa (741) sulla Norvegia.

In Italia nelle 24 ore barometro leggermente disceso; venti deboli; nella notte brinate al nord.

Stamani cielo sereno; venti settentrionali freschi solo nel canale d'Otranto; barometro a 772 millimetri all'estremo nord, a 768 millimetri sulla costa jonica ed a Cagliari.

Mare calmo.

Probabilità: buon tempo; venti deboli settentrionali.

Roma, 9 novembre 1884.

Depressione Scandinavia (743). Persistente anticiclone Europa centrale Boemia 776.

In Italia pressione 774 Alpi, Otranto 769.

Ieri sereno; stamane cielo sereno con dominio di venti settentrionali.

Probabilità: tempo bello; predominio leggeri venti settentrionali.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

8 NOVEMBRE 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	769.8	769,3	768,3	769,9
Termometro	6,4	15,7	17,9	9,4
Umidità relativa	79	49	41	84
Umidità assoluta	5,70	6,78	6,24	7,40
Vento	N 5	N 1	NW 0,5	—
Velocità in Km.	—	—	—	—
Cielo	sereno	sereno	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C.=4,0;-R.=3,2; | Min. C.=17,9-R.=14,3.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

9 NOVEMBRE 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	770,4	769,6	768,9	769,0
Termometro	6,0	16,8	18,1	10,2
Umidità relativa	79	44	35	78
Umidità assoluta	5,52	6,28	5,50	7,27
Vento	N	N	calmo	calmo
Velocità in Km.	4,5	0,0	0,0	0,0
Cielo	sereno	sereno	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 18,1 - R. = 14,48 | Min. C. = 4,6 - R. = 3,68.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 8 novembre 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI CONTANTI Apertura	CORSI MEDI CONTANTI Chiusura	CORSI MEDI TERMINE fine corr.	CORSI MEDI TERMINE fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° gennaio 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° luglio 1884	—	—	—	—	96 95	—	96 95	97 10	—
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	97 60	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	—	—	95 80	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1884	—	—	—	—	97 90, 87 1/2	—	97 87 1/2	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	1° ottobre 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0[0 (oro)	1° ottobre 1884	500	500	460 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° luglio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1006 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	604 »	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° ottobre 1884	500	500	498 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1884	500	250	655 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1884	500	500	472 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1884	500	500	—	—	—	—	—	1232 50	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	1° luglio 1884	500	250	—	—	—	—	—	565 50	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas.	»	500	500	1773 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° luglio 1884	500	256	—	—	—	—	—	647 50	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	608 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 47 1/2
	Parigi	chèques	—	—	—
5 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 07
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 1/2 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

NB. Nel listino di ieri lo sconto per Londra venne segnato 4 0[0 invece di 5 0[0.

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend It. 5 0[0 (1° luglio 1884) 97, 97 10, 97 12 1/2 fine corr.
Banca Generale 603, 603 50, 604, 604 50, 605 fine corr.
Società Acqua Pia Antica Marcia 1235, 1230 fine corr.
Società Italiana per condotte d'acqua 564, 565 50, 567 fine corr.
Azioni immobiliari 647, 648 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 7 novembre 1884:
Consolidato 5 0[0 lire 96 797.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 627.
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 61 500.
Consolidato 3 0[0 (id.) senza cedola lire 60 210.

V. TROCCHI, *presidente.*

DIREZIONE TERRITORIALE (N. 20)
di Commissariato militare del IX Corpo d'armata (Roma)

AVVISO DI SECOND'ASTA di seconda prova stante la deserzione della prima *per l'impresa dei viveri alle truppe di stanza e di passaggio nel territorio del IX Corpo d'Armata.*

Si notifica che nel giorno 13 del corr. mese di novembre, alle ore 2 pom. precise, si procederà nuovamente presso questa Direzione (Piazza San Carlo a' Catinari, numero 117, piano secondo), avanti al sig. direttore, ad un pubblico incanto, mediante partiti segreti, per lo appalto dei viveri abbisognevoli alle truppe del Regio esercito di stanza e di passaggio nel territorio del IX Corpo d'armata eccettuata l'isola di Sardegna, durante l'annata 1885, cioè:

Lotto unico.

Denominazione del lotto	Circondari compresi nel lotto	Prezzo dei generi soggetti a ribasso d'asta					
		Carne al chilog.	Pasta di semola di grano duro al chilog.	Lardo al chilog.	Vino al litro	Zucchero al chilog.	Caffè al chilog.
Roma.	Roma, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, Velletri, Sora. Perugia, Spoleto, Foligno, Terni, Orvieto, Viterbo.	1 20	0 38	1 80	0 30	1 40	3 40

Cauzione lire 70,000.

Annotazione. — Il sale verrà somministrato a prezzo di tariffa non soggetto a ribasso d'asta.

L'impresa incomincia il 1° gennaio 1885 e termina il 31 dicembre 1885; ma giusta l'articolo 6 dei capitoli d'onere, l'appalto s'intenderà per tacito accordo prorogato per un secondo ed anche per un terzo anno se non sarà data disdetta da una delle parti, mediante preavviso scritto, novanta giorni prima della scadenza.

L'impresa sarà regolata dai capitoli d'onere (edizione agosto 1884), i quali faranno parte integrale del contratto, e saranno visibili presso questa Direzione e presso tutte le altre Direzioni, Sezioni staccate od uffici locali di Commissariato militare del Regno.

L'incanto sarà aperto sui prezzi sopraccennati, ai quali prezzi dovrà essere fatto un ribasso unico e complessivo di un tanto per cento in correlazione colla relativa scheda segreta, epperciò le offerte dovranno segnare un ribasso di un tanto per cento sul prezzo d'incanto, ed il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente, purchè il ribasso non sia inferiore a quello minimo indicato nella scheda segreta del Ministero della Guerra, deposta sul tavolo del signor presidente, e che verrà aperta solo quando saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti rimettere la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Tesoreria provinciale di Roma od in quelle delle città nelle quali hanno sede Direzioni, Sezioni staccate od uffici locali di Commissariato militare, della somma soprastabilita a cauzione, la quale dovrà essere in contanti od in titoli di rendita del Debito Pubblico al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito. Tale deposito sarà poi per il deliberatario convertito in cauzione definitiva.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nelle offerte, ma bensì presentate a parte.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, chiuse in pieghi con sigillo a ceralacca, scritte su carta bollata da una lira e non già su carta comune con marca da bollo, ed i ribassi dovranno esservi chiaramente espressi in tutte lettere sotto pena di nullità delle offerte stesse da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

Danno luogo a dichiarazione di nullità le offerte che nelle indicazioni, le quali devono essere scritte in tutte lettere, avessero qualche parte scritta in cifre, e quelle che contenessero taluna indicazione non perfettamente conforme e in accordo colle altre accennate nell'offerta stessa.

Non saranno accettate offerte per telegramma.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione all'asta se non accennano tassativamente all'appalto di che si tratta.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare offerte suggellate a tutte le Direzioni territoriali, Sezioni staccate od uffici locali di Commissariato militare del Regno; avvertendo però che non sarà tenuto conto di quelle che non giungessero a questa Direzione prima della dichiarata apertura dell'asta e non fossero accompagnate dalla ricevuta originale od in copia del deposito prescritto a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altre persone di fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate con sigillo a ceralacca al seggio d'asta, sieno in ogni parte regolari e sia contemporaneamente in possesso dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate o non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

A termine dell'art. 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il tempo utile (fatali) per ulteriore offerta di ribasso non inferiore al ventesimo è stabilito in giorni cinque, dalle ore 3 pom. del giorno del deliberamento.

Le spese di stampa, d'inserzione, di registro, e tutte le altre inerenti allo incanto ed alla stipulazione del contratto, saranno a carico del deliberatario, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Roma, 8 novembre 1884.

Per detta Direzione

2333 *Il Capitano Commissario*: RICCARDI.

SOCIETÀ COOPERATIVA D'IGLESIAS PER GLI ARTICOLI DI CONSUMO

SEDE IGLESIAS

A norma dell'articolo 20, § 2° dello statuto sociale, è convocata l'assemblea generale straordinaria dei soci pel 30 corrente mese, ed in caso di mancanza del numero legale pella domenica successiva 7 dicembre.

I soci che interverranno alle sedute dovranno presentare le ricevute provvisorie onde constatare la loro qualità di socio effettivo.

Le sedute si terranno alle 9 antimeridiane in una sala della Scuola mineraria gentilmente concessa.

Iglesias, 6 novembre 1884.

Società Cooperativa di Iglesias

Il Vicepresidente: TEODORO STIGLITZ.

Il Segretario: ED. GIACOMETTI.

Ordine del giorno:

Modificazione degli articoli 1, 23, 39 dello statuto sociale. 2336

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti della legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse qualmente il prefetto della provincia di Roma con decreto in data 23 ottobre 1884, Divisione 2ª, n. 30865, in modificazione del precedente decreto 23 agosto 1884, il di cui sunto fu inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1884, n. 205, ha stabilito che, rimanendo ferme tutte le altre prescrizioni contenute nel decreto succitato, la espropriazione ed occupazione di parte dei terreni della villa già Dante, ora di proprietà della signora Maria-Sofia-Rosa Dussaussoy sia limitata alla quantità designata nel modo qui appresso indicato, in conformità della pianta allegata al verbale di conciliazione del 14 ottobre 1884, e la quantità corrispondente sia determinata nella sola cifra di lire trecentomila, ordinando alla Cassa dei Depositi e Prestiti dello Stato di restituire al Municipio di Roma la maggior somma versata in lire 23,813 94 (lire ventitremila ottocentotredici e centesimi novantaquattro), non che gli interessi maturati sulla somma stessa, mentre le rimanenti lire 300,000 (lire trecentomila) e relativi interessi maturati e maturandi staranno in deposito al nome della predetta signora Dussaussoy fino a nuovo ordine.

Proprietà espropriata col decreto 23 agosto 1884:

Area dei giardini con i relativi manufatti e soprassuoli, designati al censo rione XIII, numeri di mappa 1330[2, 1335, 1341, 1342, 1343, 1344, 1341, 1347, parte dei numeri 1339, 1330[1, 1336 e 1248, per la superficie di metri quadrati 28940 — Bastioni e pomerio, designati in rione XIII, per la superficie di metri quadrati 10285 — Casino e terrazza coperta a studio di pittore, in censo rione XIII, numeri di mappa 1345, 1346, per la superficie di metri quad. 378.

Proprietà che definitivamente e realmente rimane espropriata col decreto del 23 ottobre 1884, in modificazione dell'altro del 23 agosto 1884:

Area dei giardini coi relativi manufatti e soprassuoli designati al censo rione XIII, coi numeri di mappa 1330[2, 1335, 1341, 1343 e parte dei numeri 1342, 1348, 1339, 1330, 1336, 1248, 1338 e 1453, per la superficie di metri quadrati 25120.

Bastioni e pomerio, designati al censo, rione XIII, numeri di mappa 1330-3, 1330-4, e parte del numero 1454, per la superficie di metri quadrati 10285.

2326 *Il ff. di Sindaco*: L. TORLONIA.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA
delle Strade Ferrate Romane *(In liquidazione)*

AVVISO.

Si rammenta, in quanto potesse occorrere ai residuali possessori dei Buoni cosiddetti *frazionari*, emessi per conguaglio, in ordine ai tre regolamenti del 6 dicembre 1865, per la regolarizzazione di ciò che era respettivamente dovuto alle tre categorie di azionisti della Livornese, Maremmana e Centrale Toscana, pel trattato di fusione, pubblicati tali regolamenti nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 15 dicembre 1865, n. 323, che i Buoni stessi debbono essere riuniti in quantità corrispondente a lire 500, e presentati alla R. Amministrazione delle Strade Ferrate Romane (Ufficio Titoli), onde ottenere la correlativa azione, da esibirsi entro il 31 dicembre 1884 alla Commissione liquidatrice, affinchè venga ammessa al reparto del prezzo di riscatto, a norma del regolamento 29 luglio 1882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dei giorni 9, 14 e 19 agosto 1882, nn. 186, 190, 194.

Per uguale ragione i possessori residui di azioni originarie Livornesi, Maremmane, o Centrali Toscane, i quali non avessero fino ad ora presentati i detti titoli, per le operazioni respettivamente indicate nei tre surricordati regolamenti del 6 dicembre 1865, dovranno sollecitare quella presentazione alla detta R. Amministrazione delle Ferrovie Romane, ritirando respettivamente ed all'effetto che sopra i titoli ed i Buoni frazionari, a norma di quei regolamenti.

Firenze, li 4 novembre 1884.

Il Presidente della Commissione liquidatrice: E. DEODATI.

Si certifica la presente copia conforme all'originale esistente negli atti della Commissione liquidatrice, salvo ecc.

2292 Il Capo ufficio.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso d'Asta.

Si fa noto che in seguito a determinazione ed incarico del Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale di ponti e strade), presso la Prefettura di Roma, ed avanti l'illustrissimo signor prefetto, o chi per esso, alle ore 11 antimeridiane del giorno 21 di questo mese (termine abbreviato debitamente autorizzato), si procederà ai pubblici incanti per l'appalto dei lavori di costruzione, dal termine di Ceccano all'osteria di Castro, della strada provinciale iscritta al n. 81 dell'elenco 3°, della tabella *B*, annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333, per l'importo totale presunto di lire 122,000, delle quali lire 81,970 per base d'asta.

L'asta avrà luogo col metodo di scheda segreta, a norma del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, e l'aggiudicazione sarà vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel vigente capitolato generale ed in quello speciale datato 18 agosto 1884, nonchè del relativo progetto, che saranno visibili presso la detta Prefettura (ufficio contratti), nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti alla gara dovranno giustificare la propria moralità ed idoneità ed inoltre depositare lire 3500 come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta.

All'atto della stipulazione del contratto di appalto il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire 8200 in numerario, ovvero in cartelle del Debito Pubblico del Regno, valutate al prezzo in corso nel giorno dell'aggiudicazione.

Nel caso di deliberamento provvisorio il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, scadrà alle ore 12 meridiane del 2 dicembre prossimo venturo.

Roma, 7 novembre 1884.

2325 *Il Segretario delegato ai Contratti*: ROSSI A. LUIGI.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELL'OSPEDALE PRINCIPALE MILITARE DELLA DIVISIONE DI BRESCIA

Avviso d'Asta per 1° incanto.

Si fa noto che nel giorno di mercoledì ventisei novembre 1884, alle ore 9 antim., avanti al Consiglio d'Amministrazione della suddetta Direzione, sito nell'Ospedale militare di S. Gaetano, strada Seminario, si procederà a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste:

Num. d'ordine	Indicazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Num. dei lotti	Quantità per ciascun lotto	Importo per cadun lotto	Importo totale della provvista	Somma per cauzione e per ogni lotto	Termini per la consegna
1	Asciugatoi per infermi	N.	131	0 70	1	131	91 70	11258 70	1200 »	Entro 60 giorni dalla notificazione avuta del contratto approvato dal Ministero.
2	Camicie di canape o lino	»	353	4 »		353	1412 »			
3	Camiciotti per infermieri	»	50	6 40		50	320 »			
4	Copriletti di 5ª classe	»	42	11 80		42	495 60			
5	Fazzoletti di cotone in colore	»	101	0 60		101	60 60			
6	Lenzuola da letti per infermi	»	1057	8 40		1057	8878 80			

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'ufficio d'Amministrazione di questa Direzione.

Gli accorrenti all'asta faranno le offerte mediante schede segrete, firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito, firmato e suggellato, avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dall'una pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quelle dei distretti militari del Regno o delle Tesorerie di Alessandria, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Piacenza, Roma, Salerno, Torino e Verona, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione, ove ha luogo l'incanto, potranno farsi dalle ore 9 alle 12 ant. di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto, fino a che sia suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Le ricevute non dovranno essere inchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non sieno stese su carta col bollo ordinario di lira una, o che contengano riserve o condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti ai distretti militari sopra avvertiti, ma ne sarà tenuto conto solo quando perventgano ufficialmente dagli stessi a questa Direzione, prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e consti del pari ufficialmente dell'effettuato deposito. Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo e suggellate al seggio dell'asta, siano in ogni parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissata per l'asta la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che risiedono in luoghi dove non v'ha autorità militare, dovranno, nella scheda, indicare in quale località, sede di autorità militare, intendono di presentarsi per ricevere tute le comunicazioni da farsi durante le aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che esso appaltatore richiedesse.

Brescia, addì 6 novembre 1884.

Il Capitano Contabile Direttore dei conti
CAVAGNOLA GIULIO.

2311

SOCIETÀ DI MONTEPONI

Coltivazione di Miniere-Industria e Commercio dei minerali e dei metalli

Capitale versato lire 4,800,000

Sede sociale: Torino, via Cavour, 41

Avviso di convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Gli azionisti della Società di Monteponi sono convocati pel giorno 6 dicembre prossimo, alle ore 2 pomeridiane, alla sede della Società, via Cavour, 41, in assemblea generale ordinaria col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione del Collegio dei sindaci;
3. Approvazione dei conti della campagna 1883-84;
4. Nomina dell'intiero Consiglio d'amministrazione, a termini dell'articolo 11 dello statuto;
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1884-85.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere fatto a termini dell'art. 11 dello statuto:

A Torino, alla cassa sociale, via Cavour, 41;

A Genova, presso i signori I. Tedeschi e C.;

Ad Alessandria, presso la Banca Popolare.

Torino, 7 novembre 1884.

2335 *Il Direttore*: A. NATTAMO.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Società Anonima Edificatrice Italiana (In liquidazione)

Capitale versato L. 2,207,000 — SEDE FIRENZE

AVVISO.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 1° dicembre 1884, alle ore 12 meridiane, nel locale di sua residenza, in Firenze, via dell'Orivolo, n. 22, piano terreno per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione e discussione del bilancio di chiusura del Consiglio di amministrazione al 30 giugno 1883 e relativa deliberazione;
2. Presentazione del bilancio della gestione dei liquidatori dal 1° luglio 1883 al 31 agosto 1884, relazione dei liquidatori, relazione dei sindaci e relativa deliberazione.
3. Nomina dei sindaci.

NB. I bilanci sono depositati alla sede della Società, ove possono essere esaminati dai signori azionisti.

Il deposito delle azioni per l'ammissione all'assemblea dovrà farsi 3 giorni avanti a quello fissato per la medesima, in Firenze presso la Direzione generale della Società in via dell'Orivolo, n, 22 pianterreno dalle ore 10 ant. alle 2 pom.

Firenze, 8 ottobre 1884.

2332 LA COMMISSIONE LIQUIDATRICE.

AVVISO D'ASTA

per lo appalto dello spazzamento pubblico

Si previene il pubblico che alle ore 11 ant., con la continuazione del giorno tredici di questo mese, in questo palazzo di Città, innanzi al sindaco, od a chi per esso, avranno luogo, col metodo della estinzione di candela, gli incanti, a termini abbreviati, stante l'urgenza, per lo appalto di sopra menzionato, con le norme dettate dal regolamento annesso al Regio decreto 4 settembre 1870, per la esecuzione della legge sulla Contabilità generale dello Stato, e sotto i seguenti patti e condizioni:

1. L'asta sarà aperta sulla somma annuale di lire 17,000, e ciascun concorrente potrà licitare, producendo il ribasso di lire 20 per ogni licitazione.
2. La durata dello appalto sarà di anni sei, che principierà dal giorno 1° gennaio del prossimo venturo anno 1885, e terminerà col 31 dicembre dell'anno 1890.
3. Ciascun attendente all'asta dovrà presentarsi in compagnia di un garante solidale di soddisfazione dell'Amministrazione, e depositerà preventivamente nelle mani del sottoscritto segretario la somma di lire 1200 per far fronte a tutte le spese occorrenti, le quali andranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.
4. Formerà parte integrante del contratto il correlativo capitolato d'appalto il quale trovasi depositato nella segreteria comunale, e visibile a chiunque nelle ore di ufficio.

I fatali per produrre offerta non minore del ventesimo in diminuzione sul prezzo di aggiudicazione sono di giorni cinque, stante l'abbreviazione dei termini che scadranno col mezzodì del giorno 18 corrente.

Taranto, 7 novembre 1884.

2331 *Il Segretario comunale*: CAGALLI.

MUNICIPIO DI MARINO

Avviso di primo incanto *per l'appalto della nettezza pubblica.*

Si rende noto che nel giorno 22 corrente, alle ore 10 antimeridiane, nella residenza comunale, innanzi il sottoscritto sindaco od un suo delegato, si terrà pubblico incanto ad estinzione di candela vergine, per l'appalto della spazzatura della città e trasporto delle immondezze, duraturo per il triennio 1885-87.

Le offerte a ribasso dovranno farsi sulla base della corrisposta annua di lire 8000; non potranno essere minori di lire 10 ciascuna, nè si farà luogo a deliberamento se non vi saranno almeno due concorrenti all'asta.

Gli aspiranti all'incanto dovranno essere muniti di idonea e solidale sicurtà da approvarsi dalla Giunta municipale, e preventivamente fare un deposito di lire 300 per far fronte alle spese d'asta e contratto, che saranno a tutto carico del deliberatario.

Il termine utile per le offerte di vigesima scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 9 dicembre p. v.

Il capitolato relativo al presente appalto trovasi ostensibile presso la segreteria municipale.

Marino, 6 novembre 1884.

2327 *Il Sindaco:* L. CAPRI.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA

delle Strade Ferrate Romane *(In liquidazione)*

Primo Reparto.

La Commissione liquidatrice avvisa gli azionisti i quali hanno operato la conversione dei loro titoli in certificati al portatore, che le condizioni attuali della sua gestione consentono alla stessa di disporre un riparto parziale a forma dell'articolo 201 del Codice di commercio.

Questo reparto, da effettuarsi soltanto sopra i certificati suaccennati, avrà luogo entro i primi giorni del prossimo dicembre, e sarà:

Per ogni azione comune di lire 5 di rendita italiana 5 0[0, godimento dal 1° gennaio 1885, e lire 10 in denaro;

Per ogni azione trentennaria di lire 5 di rendita italiana 5 0[0, godimento dal 1° gennaio 1885, e lire 200 in denaro;

Per ogni azione privilegiata (Senese) di lire cinque di rendita italiana 5 0[0, godimento dal 1° gennaio 1885, e lire 135 in denaro.

In vista poi del fatto ben notorio che già buon numero di azionisti possedono certificati al portatore di tutte e tre le categorie, raggruppati in due modi pressochè equipollenti, di

N. 84 azioni comuni, n. 9 azioni trentennarie e n. 7 azioni privilegiate senesi, in totale n. 100 azioni; e di

N. 100 azioni comuni, n. 11 azioni trentennarie e n. 9 azioni privilegiate senesi, in totale n. 120 azioni;

la Commissione, allo scopo di facilitare la liquidazione degli anzidetti gruppi e dei loro multipli, darà ai presentatori della prima combinazione lire 690 di rendita italiana 5 0[0, godimento dal 1° gennaio 1885, e lire 6700 in denaro; ed a quelli della seconda lire 830 di rendita italiana 5 0[0, godimento dal 1° gennaio 1885, e lire 8000 in denaro.

Con altro manifesto verrà indicato il giorno preciso nel quale incomincierà la distribuzione e saranno enunciate le modalità pel pagamento delle quote.

In relazione al precedente avviso del 15 giugno p. p., si ricorda agli azionisti, i quali non hanno ancora esibito i loro titoli al cambio, che il termine utile e perentorio per la presentazione degli stessi in Firenze va a scadere col 31 dicembre 1884; decorso il qual giorno le azioni non presentate rimarranno estinte a tutti gli effetti (articolo 4 dell'atto addizionale 21 novembre 1877), ed i loro detentori non potranno fruire di alcun reparto.

Firenze, il 1° novembre 1884.

2255 *Il Presidente della Commissione liquidatrice*: E. DEODATI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Solmona, con deliberazione del 18 agosto 1884 ha autorizzato la Direzione generale del Debito Pubblico del Regno ad operare il tramutamento della rendita di lire cinquecento appartenente alla fu Pasquarita Bruno di Scanno, risultante dal certificato n. 159295 rilasciato in Napoli il 27 gennaio 1870, in testa dei figli ed eredi della suddetta Bruno, cioè Francesco, Liborio, Giuseppe, Lucia, Annunziata, Maria Giulia, Elisa Immacolata, e Maria Carmela Farina, tutti di Scanno, meno l'ultima che è domiciliata in Cocullo.

2131 AVV. ANT. MARRAMO proc.

CONSIGLIO NOTARILE DI ASTI.

Il presidente del Consiglio notarile d'Asti rende noto essere aperto un concorso generale al posto di notaro nel comune di Villafranca d'Asti.

Invita gli aspiranti a detto posto, di presentare la loro domanda coi documenti occorrenti entro 40 giorni dalla pubblicazione ed affissione del presente avviso.

Asti, 8 novembre 1884.

Per il presidente

2334 Il segret. GHERLONE SECONDO.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

BANCA POPOLARE COOPERATIVA DI CASTELLAMMARE ADRIATICO

Società Anonima a capitale illimitato

Capitale versato lire 31380.

Il Consiglio di amministrazione avvisa che l'assemblea generale ordinaria degli azionisti di questa Banca avrà luogo il mattino del 30 novembre corrente alle ore 10 ant., nella sala a pianterreno di questo palazzo municipale, gentilmente concesso, ed in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, il mattino delli 7 dicembre p. v., all'ora istessa e nello stesso locale, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio e del resoconto per l'esercizio dal 1° ottobre 1883 al 30 settembre 1884;
2. Relazione di sindaci;
3. Soprapprezzo delle azioni sociali in ragione di lira 1 55 cadauna, tenuto conto della riserva;
4° Chiusura del secondo esercizio sociale al 31 dicembre 1884 pel trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre p., e destinazione degli utili relativi;
5. Nomina di sindaci effettivi e supplenti in rimpiazzo di quelli scaduti;
6. Nomina del cassiere in rimpiazzo del signor barone Felice Gigliani dimissionario.

Castellammare, li 5 novembre 1884.

Pel Consiglio d'amministrazione
Il Direttore: MUZII.

2319

Deputazione Provinciale di Alessandria

Avviso di 2ª Asta.

Si rende noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 20 novembre corr., in questo ufficio della provincia, avanti il signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, avrà luogo un secondo esperimento d'asta per l'appalto delle opere occorrenti alla sistemazione del tronco della strada provinciale Tortona-Rivanazzano compreso fra Tortona e Castellar-Guidobono, essendo rimasto di nessun effetto il primo incanto.

L'importo dell'appalto risulta dal seguente quadro:

N. d'ordine	Designazione delle opere	Importo delle opere	
		a corpo	a misura
1	Indennità per tracciamento dei lavori, danni alle opere e provviste, manutenzione sino alla finale collaudazione, occupazioni temporanee, passaggi provvisori, impianto e manutenzione magazzini e cantieri, spese di contratto ecc.	1,200 »	»
2	Espropriazione di terreni, comprese le indennità relative	»	25,498 79
3	Indennità per atterramento di piante e siepi	2,048 53	»
4	Movimenti di terra	»	15,809 70
5	Opere d'arte — Allargamento del ponte in muratura sul torrente Grue	»	5,500 »
6	Opere d'arte minori	»	9,568 38
7	Ghiaia della Scrivia per la massicciata.	»	9,374 60
		3,248 53	65,751 47
		69,000 »	

S'invita pertanto chiunque aspiri a tale appalto a presentarsi in questo ufficio nel giorno e nell'ora suindicati, in cui verrà deliberato a partito segreto a favore del migliore offerente, in ribasso di un tanto per cento sulla anzidetta somma, e sotto l'osservanza del capitolato d'appalto, visibile presso la segreteria della provincia.

Nessuno sarà ammesso all'asta se non mediante presentazione di un certificato d'idoneità e di onestà di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere capo del Genio civile o provinciale in attività di servizio, e mediante il deposito presso la segreteria della provincia di una cauzione provvisoria di lire 5,000 in numerario o rendita dello Stato al portatore al valore di Borsa.

L'Amministrazione, esaminati i titoli, e prese, ove d'uopo, le opportune informazioni, si riserva di ammettere all'asta quei soli fra i concorrenti che le presenteranno maggior sicurezza pel buon andamento dell'impresa.

Gli aspiranti che l'Amministrazione avrà ammessi all'asta dovranno presentare le loro offerte su carta bollata da una lira debitamente sottoscritte e suggellate, le quali verranno aperte in loro presenza e sulle quali si farà l'aggiudicazione provvisoria, quando non siano inferiori al minimo del ribasso stabilito dall'Amministrazione in apposita scheda suggellata, che verrà aperta dopo lette tutte le offerte dei concorrenti.

Si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria, quando anche non vi sia che un solo offerente.

Entro giorni otto dalla suddetta aggiudicazione, e così sino alle ore 10 antimeridiane del giorno 28 novembre corr., essendo stati abbreviati i termini ordinari, potranno essere presentate alla segreteria della provincia ulteriori offerte di ribasso, purchè non siano inferiori al ventesimo del prezzo risultante dal provvisorio deliberamento, e siano accompagnate dai documenti e dal deposito di cui sopra.

Il deliberatario poi, a garanzia delle assunte obbligazioni, dovrà al momento della stipulazione del contratto che avrà luogo fra sei giorni dall'aggiudicazione definitiva, prestare una cauzione di lire 7000 in rendita dello Stato al portatore al valore di Borsa.

Le spese d'asta, di contratto, copie del medesimo, bollo, registro e copie dei disegni necessari per l'esecuzione dell'opera, saranno a carico del deliberatario.

In tutto quanto non provvede il capitolato d'appalto saranno osservate le disposizioni della legge sulle opere pubbliche relative ai contratti.

Alessandria, 6 novembre 1884.

2320 *Il Segretario capo:* TONOLI.

N. 368.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 1° dicembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle Strade Ferrate, e presso la Regia Prefettura di Verona, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del 4° tronco della ferrovia Mantova-Legnago, compreso tra la progressiva 24 + 700 e la progressiva 36 + 859 59 all'innesto colla ferrovia Dossobuono-Legnago, della lunghezza di metri 12,159 59, escluse le espropriazioni stabili e la provvista del materiale metallico d'armamento, meccanismi fissi delle stazioni, cancellate e barriere di chiusura, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 945,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato e di quello speciale in data 4 maggio 1884, colle modificazioni in data 5 novembre 1884, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Verona.

I lavori dovranno essere incominciati tosto dopo la consegna ed ultimati nel termine di giorni 360 successivi, decorribili dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 47,000, ed in lire 95,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 8 novembre 1884.

2364 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

N. 14.

DIREZIONE TERRITORIALE di Commissariato Militare del VII Corpo d'Armata (Ancona)

Avviso d'Asta di secondo incanto di seconda prova *per l'impresa* VIVERI.

Si notifica che, stante la deserzione del primo incanto di seconda prova, nel giorno tredici del corrente mese di novembre, alle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma), avrà luogo in questa Direzione, piazza Farina, n. 18, avanti il signor direttore, un secondo incanto per l'appalto, col mezzo di offerte segrete, in un solo lotto, della provvista e distribuzione di viveri alle truppe di stanza e di passaggio nel territorio delle Divisioni militari di Ancona e Chieti, costituite dalle provincie di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli-Piceno, Chieti, Foggia, Teramo, Aquila e Campobasso.

L'impresa avrà principio dal 1° gennaio 1885, e termine col dì 31 dicembre di detto anno, e sarà regolata dai capitoli d'onere, edizione 1884, che sono visibili presso tutte le Direzioni, Sezioni staccate ed uffici locali di Commissariato militare del Regno.

I prezzi stabiliti a base d'asta dei generi componenti la razione viveri per la truppa, sono quelli indicati nel seguente specchio:

Prezzo dei generi da distribuirsi dall'Impresa.

Carne	Pasta	Lardo	Vino	Zucchero	Caffè	Sale
al chilog.	al chilog.	al chilog.	al litro	al chilog.	al chilog.	al chilog.
1 20	0 38	1 75	0 35	1 30	3 25	0 55

Annotazioni — Si dichiara che il solo prezzo del sale non è soggetto a ribasso d'asta.

L'incanto sarà aperto sul prezzo, per ciascun genere, indicato nel presente avviso d'asta.

Le offerte dovranno segnare un ribasso di un tanto per cento sul prezzo d'incanto, escluso il sale, ed il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente, purchè il ribasso non sia inferiore a quello minimo indicato nella scheda segreta a base d'asta, che verrà aperta dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

Le offerte saranno scritte su carta bollata da lira una e non già su carta comune con marca da bollo. Tali offerte dovranno essere firmate e suggellate con ceralacca.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse da pronunziarsi, seduta stante, da chi presiede l'asta.

Dànno luogo a dichiarazione di nullità le offerte che nelle indicazioni, le quali devono essere scritte in tutte lettere, contenessero qualche parte scritta in cifre e quelle che contenessero taluna indicazione non perfettamente conforme e in accordo colle altre contenute nell'offerta stessa.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno rimettere alla Direzione di Commissariato militare che procede all'appalto, la ricevuta comprovante il deposito fatto nella Tesoreria provinciale di Ancona od in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni, Sezioni staccate ed uffici locali di Commissariato militare, della somma di lire 44,000 (lire quarantaquattromila) in moneta legale, od in titoli del Debito Pubblico italiano al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito, con avvertenza che il medesimo sarà convertito in definitivo pel deliberatario, a cauzione del contratto.

Saranno accettate offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate con ceralacca el seggio d'asta, siano in loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte suggellate a qualsiasi Direzione, Sezione staccata od ufficio di Commissariato militare del Regno. Di queste offerte però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente, e prima che, a senso dell'articolo 86 del regolamento 4 settembre 1870, n. 6852, sia dichiarato aperto lo incanto, e se non saranno accompagnate dalla ricevuta originale, od in copia autentica comprovante il prescritto deposito a cauzione.

Le offerte per telegramma non saranno accettate.

Nell'interesse del servizio sono ridotti a giorni cinque i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, decorribili dalle ore 3 pomeridiane del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

A termine dell'articolo 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente, purchè l'offerta sia accettabile.

Le spese tutte degl'incanti e del contratto, cioè carta bollata, marche da bollo, diritti di segreteria, stampa degli avvisi d'asta, inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico degli annunzi legali della provincia, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti.

Sono parimente a carico del deliberatario in questa seconda asta le spese dell'incanto precedentemente tenutosi per questa provvista, e andata deserta.

Ancona, 8 novembre 1884. Per detta Direzione

2362 *Il Capitano Commissario*: MONTALCINA.

Situazione dei Conti al 31 ottobre 1884 della SOCIETA' GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

con Sede in FIRENZE, GENOVA, ROMA e TORINO

Capitale nominale	L.	50,000,000 »
Capitale sottoscritto	»	50,000,000 »
Valore nominale dell'azione	»	500 »

ATTIVO.

1. Numerario { nelle casse della Società. L. 2,999,863 21 / presso la Banca Nazionale » 151,633 04 }	»	3,151,496 25
2. Effetti di cambio in portafoglio sull'Italia { a tre mesi o meno	»	5,148,971 35
3. { a più lunga scadenza	»	344,129 60
4. Effetti di cambio in portafoglio sull'estero	»	249,232 55
7. Riporti	»	26,730,132 50
11. Beni stabili	»	700,000 »
12. Buoni del Tesoro	»	» »
13. Altri titoli di debito dello Stato	»	20,239,256 53
14. Obbligazioni di Corpi morali	»	464,247 93
15. Azioni ed Obbligazioni di Società	»	55,409,828 89
16. Conti correnti con garanzia	»	17,533,316 70
17. Conti correnti diversi	»	9,037,987 21
18. Depositi a garanzia sovvenzioni ed altre operazioni.	»	33,135,772 50
19. Depositi degli amministratori a cauzione servizio	»	440,000 »
20. Depositi liberi a custodia	»	119,084,326 25
21. Mobili e spese d'impianto	»	482,868 91
22. Effetti da incassare per conto terzi.	»	582,674 09
23. Effetti e crediti in sofferenza	»	337,384 31
24. Debitori diversi	»	5,602,107 58
25. Titoli applicati al fondo di riserva { Ordinaria	»	9,567,500 »
{ Straordinaria	»	1,010,500 »
TOTALE dell'Attivo.	L.	309,251,783 15
Spese e perdite dell'esercizio corrente.	»	2,527,621 92
TOTALE.	L.	311,779,405 07

PASSIVO.

1. Capitale versato	L.	40,000,000 »
2. Fondo di riserva { Ordinaria	»	9,567,550 »
{ Straordinaria	»	1,010,945 36
3. Conti correnti senza interessi	»	4,128,188 47
4. Conti correnti fruttiferi per capitali e interessi	»	24,648,365 52
7. Accettazioni cambiarie	»	844,280 78
8. Depositanti a garanzia sovvenzioni ed altre operazioni	»	33,135,772 50
9. Depositanti a cauzione servizio	»	440,000 »
10. Depositanti per custodia	»	119,084,326 25
12. Dividendi in corso ed arretrati	»	52,339 80
13. Creditori diversi.	»	3,792,498 45
14. Conti correnti di Banca	»	46,722,559 46
15. Riporti	»	24,178,114 22
16. Maggior valore sui titoli al 31 dicembre 1883	»	1,450,000 »
TOTALE del Passivo.	L.	309,054,940 81
Sopravanzo dell'esercizio precedente da liquidare e assegnare	»	25,900 96
Rendite e profitti del corrente esercizio.	»	2,698,563 30
TOTALE.	L.	311,779,405 07

Firenze, 5 novembre 1884.

Il Segretario Generale.

Visto — Per l'Uffizio di Sindacato
Il Sindaco: R. NALDI.

L'Amministratore delegato
D. BALDUINO.

2324

N. 34.

DIREZIONE TERRITORIALE di Commissariato Militare del VI Corpo d'Armata (Bologna)

Avviso d'Asta.

Si notifica che nel giorno 17 novembre corrente anno, alle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma), si procederà nell'ufficio della Direzione suddetta, sita nel palazzo Grassi, via Marsala, al civico n. 12, ed avanti al signor direttore, a pubblico incanto, mediante partiti segreti, per dare in appalto in un solo lotto la provvista all'Amministrazione militare di

700,000 (settecentomila) scatolette di carne di buè in conserva

(razioni di grammi 220 ognuna).

I capitoli generali e speciali (edizione 1883) che devono regolare l'impresa e che faranno parte integrale del contratto sono visibili, nelle ore d'ufficio, presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno, ed inoltre presso lo Stabilimento di Casaralta, ove deve essere eseguita la lavorazione, e nel cui Magazzino dovrà essere introdotta la provvista.

Presso questa Direzione e nel citato Stabilimento sono pure visibili il campione di scatoletta vuota ed i pezzi che la compongono.

La provvista delle settecentomila scatolette dovrà essere compita nel termine di giorni centocinquanta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l'impresario avrà ricevuto l'avviso dell'approvazione del contratto.

È in facoltà dell'Amministrazione militare di stabilire quando dovrà incominciare la fabbricazione e di sospenderla per quel tempo che ravviserà conveniente, nei quali casi però sarà abbuonato all'impresa, nel computo del tempo utile per il compimento della provvista, un numero di giorni uguale a quello per il quale la lavorazione stessa venne ritardata o sarà stata sospesa.

L'Amministrazione militare metterà a disposizione dell'impresa per la lavorazione il locale dello Stabilimento di Casaralta, presso Bologna, con gli utensili, attrezzi e macchine di sua proprietà esistenti nel detto locale alla pubblicazione del presente avviso, eccezione fatta della parte riservata per alloggio ed ufficio del contabile, e per magazzino dell'Amministrazione militare.

In detto locale che, facendone richiesta a questa Direzione, potrà essere visitato dalle persone che desiderano concorrere all'asta, dovranno compiersi tutte le operazioni relative alla preparazione della carne, compresa la macellazione, sotto la sorveglianza continua della Amministrazione militare, ed in esso dovranno essere presentate alla visita ed introdotte tutte le materie prime occorrenti alla preparazione, da provvedersi a spese dell'impresa, cui spetta pure di provvedere il personale occorrente, il combustibile, l'illuminazione, ecc.

Il prezzo di base d'incanto è di lire 0 85 per ogni scatoletta di carne di bue in conserva.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che sul prezzo di base d'incanto, come sopra stabilito in centesimi 85, avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per ogni cento lire, purchè superiore, o pari almeno al ribasso minimo stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che servirà di base all'asta, e che verrà aperta solo dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

Le offerte dovranno essere firmate, sigillate con bollo a ceralacca, e scritte su carta bollata da lira una, ed il ribasso dovrà esservi chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse, da pronunciarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Incominciata l'apertura delle offerte non ne saranno accettate altre.

La scadenza dei fatali, ossia tempo utile per presentare offerta di ribasso, non minore del ventesimo, è fissata a giorni otto decorribili dalle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno di provvisorio deliberamento.

Sono ammesse a concorrere soltanto le persone le quali abbiano in esercizio Stabilimenti per la preparazione di scatole di carne di bue in conserva, oppure che abbiano atteso alla preparazione medesima con risultati soddisfacenti. Le circostanze predette, con designazione di tempo e di luogo, devono essere comprovate mediante documenti validi ed autenticati da autorità competenti, da prodursi a questa Direzione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'asta.

Gli aspiranti a detta impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione, contemporaneamente alla loro offerta suggellata, ma non inclusa in essa, la ricevuta comprovante di aver fatto, nella Tesoreria provinciale di Bologna, o in quelle delle città dove hanno sede Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, il deposito provvisorio di lire trentunmila, quale deposito dovrà poi essere dal deliberatario, e prima della firma del contratto, portato a lire settantaquattromila, per essere convertito poi in cauzione definitiva a termini di legge.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito verrà eseguito.

Non saranno ammesse le offerte condizionate, o fatte per telegramma.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato del Regno, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione ufficialmente, prima che sia stata dichiarata aperta l'asta, e consti del pari ufficialmente dell'effettuato deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta al l'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggi d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a man dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentic dell'effettuato deposito, salvo sempre però la condizione che siano pervenut a questa Direzione tre giorni prima dell'asta i documenti sopra accennati comprovanti la capacità per l'eseguimento della provvista.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militar dovranno altresì designare una località, sede di autorità militare, per i ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od i copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, cart bollata, di stampa, di inserzioni e di registro, saranno a carico del delibera tario.

Bologna, addì 7 novembre 1884. Per detta Direzione

2347 *Il Capitano Commissario:* G. FERRERO.

N. 377.

Ministero dei Lavori Pubblic

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 29 novembre 1884, in una delle sale di quest Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate e presso la Re gia Prefettura di Como, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneament col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, all incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione de primo tronco della ferrovia Lecco-Como, compreso fra le sta zioni di Oggiono e di Lecco, della lunghezza di metri 10,976 04 escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'ar mamento, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta di lire 2,423,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negl indicati giorno ed ora, presentare nei suddesignati uffici le loro offerte escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira) debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, pur chè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dall scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale pe gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in dat 15 marzo 1884, colle modificazioni in data 29 luglio e 6 novembre 1884, visi bili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma Como.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per met tere il tronco in istato da potersi aprire all'esercizio entro mesi quarantase dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. I lavori di finimento e d manutenzione dovranno essere condotti a termine entro i 24 mesi succes sivi all'apertura del tronco all'esercizio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificat di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiest per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depo siti in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dal l'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concor rente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilit ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'esegui mento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 121,000 ed in lire 242,000 quella de finitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pub blico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello del l'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ri basso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico del l'appaltatore.

Roma, 8 novembre 1884.

2370 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

Camera di Commercio ed Arti di Ancona

AVVISO DI VIGESIMA *per l'appalto della costruzione dei magazzeni generali nella Banchina e nel Molo meridionale del porto di Ancona.*

Nell'esperimento tenutosi oggi 7 corrente, giusta l'avviso del 31 ottobre estè decorso, l'appalto della costruzione dei nuovi magazzeni generali qui ovra indicati venne aggiudicato provvisoriamente col ribasso del 4 69 per ento sulla cifra di lire 256,916 76, corrispettivo di asta, ossia per la somma omplessiva di lire 244,867 36.

Si reca pertanto a pubblica notizia che il termine utile a presentare una offerta di ribasso, non minore del ventesimo su detto corrispettivo di aggiuticazione provvisoria di lire 244,867 36 scadrà col mezzodì del giorno 14 novembre corrente.

L'offerta, scritta su carta da lira una e sottoscritta dall'offerente, dovrà essere presentata alla segreteria della Camera non più tardi del termine qui opra fissato.

L'appalto ha luogo in base al calcolo di spesa, al progetto ed al capitolato speciale, compilato il tutto dall'ingegnere comunale in data 28 gennaio ed 8 agosto 1884.

Tali documenti sono depositati nella segreteria della Camera.

L'offerta deve essere accompagnata da un certificato di deposito di lire 25,000, fatto presso la Tesoreria governativa, sede di Ancona.

L'offerente dovrà pure depositare i certificati di moralità e di idoneità, giusta quanto è prescritto nell'avviso del 31 ottobre 1884, al quale la Camera si riferisce per quanto non fosse previsto nell'avviso presente.

Ancona, dalla residenza della Camera di commercio, li 7 novembre 1884.

Il Vicepresidente: L. GINESI.

2321 *Il Segretario*: V. PERUGIA.

Comune di Minervino Murge

Avviso d'Asta.

Oggetto — *Appalto del dazio consumo sulle farine, pane e paste lavorate pel 1885.*

Si fa noto che innanzi al signor sindaco, o chi per lui, si procederà all'appalto del suddetto dazio pel solo entrante anno 1885 sul prezzo di lire quarantanovemila.

L'incanto avrà luogo nel locale del pubblico commercio, messo in questa piazza, alle ore 21 italiane del giorno di giovedì 20 novembre 1884.

L'asta procederà coll'estinzione delle candele, e le licitazioni non potranno essere minori del quarto per cento.

Il termine utile per le maggiori offerte non minori del ventesimo sul prezzo del deliberamento provvisorio, è stabilito a giorni 15, il quale scadrà al tocco di mezzodì del giorno di sabato 6 dicembre 1884.

L'appalto resta subordinato all'approvazione superiore.

Gli oblatori per essere ammessi alla licita dovranno presentare una solvibile garantia e depositare all'atto dell'incanto lire 300 per anticipazione di spese degli atti d'asta.

L'incartamento è ostensibile a chiunque sul municipio.

Minervino Murge, 4 novembre 1884.

Pel Segretario
G. MATERA, *Vicesegretario.*

2342

(2ª *pubblicazione*)
DOMANDA
per svincolo di malleveria
a termini della legge sul Notariato.

Si rende noto ad ogni effetto di legge, e specialmente dell'art. 38 della legge sul Notariato 25 maggio 1879, che essendo morto in Genova nel giorno 20 settembre 1882 il notaro Francesco Gatti fu Emanuele, già esercente in Genova e suo distretto notarile, i di lui figli ed eredi, cioè Giuseppe, Adele e Maria fratello e sorelle Gatti, pure dimoranti a Genova, hanno presentato al Tribunale civile e correzionale di detta città formale ricorso e domanda per ottenere lo svincolo della malleveria relativa a detto esercizio, prestata dal detto fu loro padre notaro Francesco Gatti, nell'annua rendita sul Debito Pubblico d'Italia della somma di lire 280, rappresentata da tre certificati aventi i seguenti numeri, cioè: 449,813, 449,814, 700,926, quale rendita verrà consegnata libera ai detti eredi Gatti, non risultando di alcuna opposizione nei termini di legge.

Genova, 26 ottobre 1884.

2127 AVV. L. D. FARINA proc.

(2ª *pubblicazione*)
DOMANDA
per svincolo di malleveria
giusta la legge sul Notariato.

Si rende noto a tutti gli effetti ed in esecuzione dell'art. 38 della legge sul Notariato 25 maggio 1879, che il notaio Agostino Canessa fu Nicolò, domiciliato e già esercente in Voltri, circondario di Genova, avendo cessato dall'esercizio del Notariato, venne presentata al Tribunale civile e correzionale di Genova regolare domanda o ricorso per ottenere lo svincolo della relativa malleveria consistente nella rendita sul Debito Pubblico d'Italia di lire 90 annue, rappresentata questa rendita da due cartelle o certificati, vincolati a detta malleveria, di proprietà del dottore Giuseppe Canessa, segnati coi numeri 411427 e 595663, le quali cartelle per conseguenza non risultando di alcuna opposizione, nel termine di legge saranno svincolate e rese libere al prefato dottor Giuseppe Canessa.

Genova, 26 ottobre 1884.

2126 AVV. L. D. FARINA proc.

N. 367.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 1° dicembre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Cuneo, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per la

Appalto delle opere e provviste occorrenti allla costruzione del tronco della ferrovia Ceva-Ormea, compreso fra Nucetto e Priola, o meglio fra la progressiva 7872 e 19,818 86, della lunghezza di metri 11,946 86, in provincia di Cuneo, escluse le espropriazioni stabili, e la provvista dei ferri d'armamento e dei meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 1,154,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata alla osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 4 settembre 1884, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Cuneo.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna, ed essere condotti con la necessaria attività, perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi 22 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio.

I lavori di completamento, di finimento accessori, e quelli di manutenzione obbligatoria a carico dell'impresa, dovranno essere ultimati in modo da dare l'opera perfettamente compiuta ed in istato di collaudo entro i mesi 12 successivi al termine suddetto.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 50,000, ed in lire 100,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 8 novembre 1884.

2363 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

(3ª *pubblicazione*)
AVVISO.

Con decreto 17 settembre p. p. il Tribunale civile e correzionale di Viterbo autorizzava il tramutamento della cartella del Debito Pubblico numero 77284, intestata a Domenico Bianchi, importante l'annua rendita di lire 75, di Montefiascone, ora defunto, e vincolata a favore dell'Amministrazione delle Regie Poste, iscrivendola non più nominale e vincolata, ma al portatore.

Tutto ciò si deduce a pubblica notizia per gli effetti dell'art. 89 e seguenti del regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico 8 ottobre 1870, n. 5784, allegato *D*.

Viterbo, 12 ottobre 1884.

1908 AVV. GIUSEPPE CASSANI proc.

(2ª *pubblicazione*)
TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Si rende noto al pubblico che nella udienza del 15 dicembre 1884, alle ore 10 antimeridiane, nella sala delle udienze, si procederà alla subasta di un fabbricato urbano, posto in Ronciglione, in via Case Nuove, confinante Palozzi, Amadei, la strada, ecc., a istanza del Regio Demanio dello Stato difeso dal sottoscritto, contro Olivieri Luigi, di Ronciglione, con le condizioni portate dal bando a stampa, [illegible] ottobre 1884, che si ha per richiamato.

Viterbo, 1° novembre 1884.

GIUSEPPE avv. CONTUCCI
delegato erariale.

2247

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE